

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

**ONA – Opera Nazionale di
Assistenza per il personale del
Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco.**

PARTE GENERALE

CAPO I: IL D. LGS. 231/2001: ILLUSTRAZIONE DELLA NORMATIVA E INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI ESIMENTI

1. Criteri di imputazione e ambito applicativo

Il Decreto legislativo n. 231 (di seguito, per brevità, anche il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio 2001, introduce nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa, sebbene per certi versi – come meglio si dirà in seguito – sostanzialmente accomunata alla responsabilità penale, a carico di talune tipologie di enti.

In particolare, l’art. 1 fa riferimento agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, disponendo espressamente che la normativa non si applica soltanto allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Tali enti sono responsabili per reati tassativamente elencati quali illeciti “presupposto” e commessi nel loro interesse o a loro vantaggio:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (art.5 comma 1 lett.a);
- da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi (art.5 comma 1 lett.a);
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (art.5 comma 1 lett.b).

A questo proposito si consideri che non è necessario che i soggetti “sottoposti” abbiano con l’ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche quei prestatori di lavoro che, pur non essendo “dipendenti” dell’ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell’ente medesimo. Sotto questo profilo, quindi, rilevano anche i rapporti tra persona giuridica e consulente ovvero tra la medesima e gli agenti commerciali.

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che commette il reato; è accertata nel corso e con le garanzie del processo penale (all’interno del quale l’ente è parificato alla persona dell’imputato) dallo stesso giudice competente a conoscere del reato commesso dalla persona fisica e comporta l’irrogazione, già in via cautelare, di sanzioni grandemente afflittive.

Ai fini dell’integrazione della responsabilità dell’ente è necessario che tali reati siano commessi “nel suo interesse o a suo vantaggio” (cd. criterio di imputazione oggettiva *ex art. 5*) e che sotto il profilo soggettivo siano riconducibili a quella che viene generalmente definita quale *colpa di organizzazione*.

Il concetto di “interesse” fa riferimento al fine che muove l’autore dell’illecito, il quale deve aver agito prefigurandosi fin dall’inizio un’utilità per l’ente (anche se questa poi non si è realizzata). Il concetto di “vantaggio” fa riferimento, invece, all’utilità concreta che si è realizzata, a prescindere dal fine perseguito dall’autore materiale del reato e, dunque, anche quando non sia provato che il soggetto abbia specificamente agito a favore dell’ente.

I predetti termini esprimono realtà giuridiche diverse, integranti – nella dinamica della responsabilità – due distinti e autonomi criteri di imputazione, da accertarsi l’uno attraverso una verifica *ex ante* e l’altro mediante una valutazione *ex post*.

La c.d. *colpa di organizzazione*, alla cui sussistenza, come detto, si ricollega il giudizio di responsabilità, si riscontra in capo all’ente quando quest’ultimo non ha

apprestato un efficace sistema organizzativo diretto alla prevenzione-gestione del rischio-reato.

L'accertamento di tale profilo varia a seconda della posizione rivestita all'interno della struttura dal soggetto che si è reso autore del reato presupposto.

Il Decreto dispone, infatti, che l'ente sarà ritenuto responsabile del **reato commesso dal sottoposto** se esso è stato reso possibile "dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza", aggiungendo che quest'ultima è da ritenersi esclusa "se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi" (art.7). Pertanto, la prova della colpa in organizzazione, rientrando tra gli elementi costitutivi dell'illecito, è posta a carico dell'accusa.

Nel caso in cui il reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia opera dei **soggetti che rivestono funzioni apicali** (art.6), in base al tenore letterale della disposizione, starebbe all'ente stesso dimostrare (*"l'ente non risponde se prova che ..."*) di essersi adoperato al fine di prevenire la commissione di reati da parte di coloro che, essendo al vertice della struttura, si presume abbiano agito secondo la volontà d'impresa (art.6). Nello specifico, provando: a) di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei alla prevenzione di reati della specie di quello verificatosi; b) di aver affidato ad organismo dotato di autonomia e con poteri di iniziativa e controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello; c) la presenza della fraudolenta elusione del modello stesso da parte del reo nella commissione del reato presupposto.

Tuttavia, la giurisprudenza ha escluso la sussistenza della richiamata inversione probatoria (talvolta interpretandola come mero onere di allegazione), (ri-)collocando il relativo onere in capo all'accusa¹.

¹ Per tutte, Cass. pen., Sez. Un., 18.9.2014, n.38343.

2. Responsabilità dell'ente e reati presupposto

Come detto, la responsabilità dell'ente è collegata al compimento, da parte della persona fisica, solo di determinate fattispecie di reato, il cui novero si è andato progressivamente estendendo rispetto alla versione originaria del Decreto e di cui viene fornito elenco esaustivo allegato alla presente Parte Generale. Le singole fattispecie che integrano un rischio reato significativo per la Società saranno trattate nella Parte Speciale del Modello.

3. Sanzioni applicabili

L'apparato sanzionatorio a disposizione del giudice penale è assai articolato. Si prevedono: 1) **sanzioni pecuniarie**, 2) **sanzioni interdittive**; 3) **confisca**; 4) **pubblicazione della sentenza**.

A loro volta le sanzioni interdittive consistono: a) nell'interdizione dall'esercizio di attività; b) nella sospensione o nella revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi; e) nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sono sanzioni che, per lo più, provengono dal diritto penale, ove quella pecuniaria vi assolve la funzione di pena principale mentre la gran parte delle sanzioni interdittive e la pubblicazione della sentenza sono considerate pene accessorie. Per quanto riguarda la confisca va segnalato che essa è applicabile anche nella forma per equivalente.

3.1. Sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria – che costituisce la sanzione fondamentale e indefettibile, applicabile in relazione a tutti gli illeciti dipendenti da reati – viene comminata con il sistema per quote in un numero non inferiore a cento, né superiore a mille, con valore variabile della singola quota da un minimo di 258,00 ad un massimo di 1.549,00 euro. Attraverso tale sistema ci si propone l'adeguamento della sanzione pecuniaria alle condizioni economiche dell'ente mediante un meccanismo commisurativo bifasico, nel rispetto dei limiti massimi astrattamente previsti dalla legge.

La valutazione si articola in due fasi: nella prima, attinente alla determinazione del numero delle quote, si considera la gravità dell'illecito, mediante l'utilizzazione di alcuni criteri che ricomprendono la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'ente e l'attività svolta per prevenire la commissione di ulteriori illeciti ovvero per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto; nella seconda si determina l'ammontare della singola quota sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

3.2. Sanzione interdittiva

Le sanzioni interdittive si applicano, al contrario di quelle pecuniarie, solo in relazione ad alcuni reati e al ricorrere di almeno uno dei seguenti casi: *a)* l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e questo sia stato commesso da soggetti in posizione apicale; ovvero se posto in essere dai c.d. sottoposti, la realizzazione del reato sia stata determinata o, comunque, agevolata da gravi carenze organizzative; *b)* ove si tratti di reiterazione degli illeciti (che si ha allorquando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito, nei cinque anni successivi alla condanna ne commette un altro). Ai fini della determinazione delle sanzioni interdittive (tipo e durata) si applicano gli stessi criteri stabiliti per le sanzioni pecuniarie.

È importante sottolineare che le misure interdittive, ai sensi dell'art. 45, sono applicabili all'ente anche in via **cautelare**, al ricorrere di gravi indizi di responsabilità dell'ente e quando vi sia il pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole di quelli per cui si procede.

3.3. Confisca

Ai sensi dell'articolo 19 del D. Lgs. n. 231/01, con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca – anche per equivalente – del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

3.4. Pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal giudice unitamente all'affissione nel Comune dove l'ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della cancelleria del giudice competente ed a spese dell'ente.

4. Funzione del Modello di organizzazione, gestione e controllo

In base all'art. 6 del Decreto, **l'esonero dalla responsabilità** consegue alla sussistenza dei requisiti che seguono:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Il contenuto del Modello organizzativo (d'ora in avanti anche "Modello") deve rispondere alle seguenti esigenze, anch'esse indicate nel Decreto (art. 6):

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Come anticipato, l'art. 7 dispone che nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), cioè nell'ipotesi di reato commesso da c.d. sottoposti, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, specificandosi che, <<in ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi>>.

In particolare, al terzo comma dell'art. 7 si stabilisce che <<il Modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo

di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio>>. Si precisa ulteriormente che l'efficace attuazione del Modello richiede, da una parte <<una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività>> e, dall'altra, un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

5. Organismo di Vigilanza

Quale ulteriore adempimento ai fini dell'esonero dalla responsabilità ex D.lgs.231/2001, l'art. 6 comma 1 lett. b) del Decreto prescrive l'istituzione di un Organismo di Vigilanza (d'ora in poi "OdV" o "Organismo") dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, a cui è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone altresì l'aggiornamento.

Invero, il D. lgs. n. 231 del 2001 richiede espressamente l'istituzione di un Organismo con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli con riferimento ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

L'OdV deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e deve trovarsi in posizione di terzietà e indipendenza rispetto agli altri organi dell'ente. Ulteriori requisiti da soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni da parte dell'Organismo sono poi la professionalità nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali e la continuità di azione. A tal fine, i componenti del suddetto organo devono possedere le conoscenze e l'esperienza necessarie per assicurare collegialmente un controllo operativo ed una supervisione, nei limiti stabiliti dal Modello, sicuri ed efficaci relativamente a tutte le procedure aziendali sottoposte a vigilanza. L'Organismo può, per particolari problematiche, avvalersi, all'occorrenza, della collaborazione di esperti, ai quali sarà conferita dall'azienda specifica consulenza.

Va osservato come i poteri di iniziativa e di controllo attribuiti per legge all'Organismo siano da intendersi esclusivamente preordinati alla verifica dell'effettiva osservanza da parte dei soggetti (apicali e dipendenti) delle specifiche procedure stabilite nel Modello e non vi sia pertanto alcuna interferenza con i poteri di gestione attribuiti all'organo amministrativo.

CAPO II: MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: FINALITA' E ANALISI PRELIMINARE DEI RISCHI

1. Presentazione dell'ONA

L'Opera Nazionale di Assistenza (ONA, di seguito, *breviter*, anche l'Ente) è una fondazione di diritto privato, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica n. 630 del 30 giugno 1959, che ha lo scopo di provvedere all'assistenza morale, culturale e materiale degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dei loro familiari ed orfani, in servizio ed in quiescenza, gestendo gli istituti, le colonie, i centri di soggiorno, le case di riposo e ogni altro istituto di previdenza, assistenza e vacanza, favorendo anche lo sviluppo dell'attività sportiva. Nel dettaglio ed in via di estrema sintesi, l'Ente provvede a:

- erogare contributi assistenziali straordinari (in favore dei dipendenti in servizio o in quiescenza, del coniuge superstite o dei figli), in caso di decesso del dipendente o di un familiare convivente, in caso di precarie condizioni economiche certificate ovvero in caso di spese sanitarie per interventi chirurgici, degenze, cure, visite mediche specialistiche, esami di laboratorio ed indagini diagnostiche, presidi ortopedici e trasporto;

- erogare contributi periodici a parziale copertura di spese mediche ordinarie per invalidità a causa di gravi patologie, croniche, permanenti ed esiti gravissimi di infortunio;
- erogare borse di studio per i figli dei dipendenti del Corpo dei VV.FF.;
- provvedere alla copertura assicurativa sanitaria per i dipendenti del Corpo dei VV.FF.;
- gestire istituti, colonie e centri di soggiorno e vacanza destinate in via esclusiva agli appartenenti del Corpo ed ai familiari dei medesimi;
- gestire bar, spacci e stabilimenti balneari sul territorio destinati in via esclusiva agli appartenenti del Corpo ed ai familiari dei medesimi.

L'ONA è sottoposta, ai sensi del proprio Statuto, alla vigilanza del Ministro dell'Interno ed è stata assoggettata al controllo della Corte dei Conti con decreto del Presidente della Repubblica del 12 giugno 1969.

Il personale dell'Ente è, altresì, tenuto al rispetto del Codice di Comportamento per i dipendenti del Ministero dell'Interno, oltre che al rispetto del Codice Etico adottato autonomamente nell'ambito dell'O.N.A.

Lo Statuto prevede un Consiglio di Amministrazione formato da cinque componenti - di cui uno in qualità di Presidente - nominati con Decreto del Ministro dell'Interno e scelti fra coloro in possesso di comprovate professionalità in materia di gestione della pubblica amministrazione. Due componenti aventi i requisiti richiesti sono indicati dalle organizzazioni sindacali del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco maggiormente rappresentative. Il Consiglio dura in carica tre anni dalla data del Decreto di nomina.

Il C.d.A. nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale dell'Ente, che ha durata triennale. Lo Statuto prevede che per la verifica ordinaria della gestione è istituito un Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e tre supplenti che esercitano il loro mandato curando l'esame e il riscontro degli atti di gestione, dei documenti e dei libri contabili nonché del bilancio preventivo e del conto

consuntivo. Partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione dell'ONA senza voto deliberativo e durano in carica tre anni.

L'Ente è finanziato principalmente con i fondi derivati dal Ministero dell'Interno. Tale assegnazione rappresenta per l'Ente la principale forma di contribuzione attraverso la quale provvede all'erogazione dei sussidi per gravi infermità e all'assistenza climatica presso i centri di proprietà a favore del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dei loro familiari.

I dipendenti dell'ONA sono composti in parte da appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco, così come i Direttori dei centri di soggiorno ed i Responsabili di bar, spacci e stabilimenti balneari, e in parte da personale civile.

L'Ente si avvale, poi, dell'attività di fornitori esterni nei seguenti settori: approvvigionamento, contabilità, digitalizzazione e servizi informatici, auditing, legale, predisponendo di volta in volta bandi, gare o, comunque, manifestazioni di interesse volti a selezionare i candidati idonei.

2. Finalità perseguite con l'adozione del Modello

L'Ente è da sempre sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare una cultura di correttezza, integrità e trasparenza nella conduzione delle proprie attività, a tutela della propria immagine, del lavoro dei propri dipendenti e della posizione dei tutti gli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco, ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri rappresentanti, dipendenti e fornitori.

L'Ona ha, dunque, avviato un programma di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza delle procedure interne già esistenti alle finalità previste dal Decreto e ad integrare queste ultime ed i principi comportamentali vigenti.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che il Modello rappresenti un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano nell'ambito dell'Ente, affinché tengano comportamenti corretti e trasparenti nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

Attraverso l'adozione del Modello, l'Ona si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Ente nelle aree di attività a rischio-reato, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel Modello organizzativo, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni disciplinari ed eventualmente anche penali, nonché di poter esporre l'azienda per la quale operano a sanzioni amministrative;
- consentire all'Ente, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o porre termine ovvero impedire ad altri la prosecuzione della commissione dei reati stessi;
- contribuire a far comprendere il senso dell'organizzazione di cui si è parte, attraverso il rispetto dei ruoli, delle regole e delle modalità operative, nella consapevolezza delle conseguenze in termini di responsabilità che comportano le decisioni assunte per conto dell'Ente.

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per la definizione del proprio Modello organizzativo e di controllo, è stato predisposto un documento contenente una preliminare mappatura del rischio reato con riferimento alle funzioni ed alle unità organizzative dell'Ente e sono state individuate, nell'ambito delle stesse, le cosiddette **attività "a rischio"** ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del decreto.

A seguito dell'individuazione delle attività “*a rischio*”, l'Ente ha tenuto conto, nella predisposizione del Modello Organizzativo:

- a) delle prescrizioni del decreto n. 231 del 2001;
- b) dell'elaborazione giurisprudenziale formatasi circa l'individuazione dei parametri idonei per poter giungere ad un vaglio di piena adeguatezza di un Modello organizzativo;
- c) delle indicazioni desumibili dai Codici di comportamento (cd. “Linee guida”) delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale;
- d) delle indicazioni contenute nei Piani Triennali Anticorruzione che l'Ente è tenuto a rispettare in quanto facente capo al Ministero dell'Interno;
- e) dei principi contenuti nel Codice Etico già adottato;
- f) della prassi operativa.

3. Aspetti rilevanti per la definizione del Modello

L'Ente, ai fini di quanto previsto nel Decreto, ha individuato gli aspetti rilevanti per la definizione/revisione/aggiornamento del Modello.

Tali aspetti sono così sintetizzabili:

- mappa dei processi e delle attività aziendali “sensibili” ossia di quelle nel cui ambito è più frequente l'astratta possibilità di commissione dei reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni per una più efficace attività di prevenzione;
- progettazione e applicazione del sistema di prevenzione dei reati;
- identificazione dell'OdV e l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento e osservanza del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo;
- elaborazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello

- attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli interni in ordine alle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- aggiornamento periodico del Modello

CAPO III: ADOZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

1. Adozione e diffusione del Modello

Conformemente al disposto dell'art. 6 comma 1 lett. a) del Decreto, in base al quale il Modello è atto d'emanazione dell'organo dirigente, Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il presente Modello.

Copia del Modello stesso è depositata presso la sede dell'Ente.

Il presente Modello è reso noto a tutti i destinatari delle procedure in esso contenute tramite messa a disposizione in luogo accessibile a tutti i dipendenti e diffusione in forme idonee a garantirne la conoscibilità quali la pubblicazione sul sito intranet dell'Ente, l'affissione in bacheca (ove presente) e l'inoltro ai Direttori di tutti i centri di soggiorno attivi, nonché dei Responsabili di bar, spacci e stabilimenti balneari facenti capo all'Ente e dislocati su tutto il territorio nazionale.

Entro 90 giorni dalla sua adozione, il Presidente dell'Ona, in stretto coordinamento con l'OdV, è tenuto a organizzare riunioni illustrative presso la sede dell'Ente, calibrate sulle specifiche competenze e attribuzioni rispetto alle aree a rischio-reato. Eventuali modifiche al presente Modello devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione e portate a conoscenza di tutti i soggetti interessati, nelle stesse forme sopra indicate.

2. Formazione del personale

Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione del personale sarà organizzata dal Consiglio di Amministrazione, con l'ausilio del Segretario Generale, in stretto coordinamento con l'OdV, e sarà articolata nel seguente modo:

- Personale alle dipendenze dell'ente: se neoassunti, informativa nella lettera di assunzione e seminario iniziale su finalità e contenuti del Modello; a seguire, così come per i dipendenti già aventi rapporto in essere con l'Ente, specifici corsi di formazione e di aggiornamento (anche sui contenuti del Modello e sui reati presupposto e specifiche *e-mail* di aggiornamento; l'adozione del Modello dovrà comunque essere comunicata a tutto il personale (dipendente e non) ed il suo contenuto dovrà essere spiegato e divulgato con le modalità che l'Ente riterrà più efficaci;
- Consulenti, fornitori: informativa relativamente all'esistenza del Modello, sottoscrizione di moduli di adesione alle prescrizioni del modello ed ai principi del Codice Etico adottato dall'Ente.

Sarà poi garantita a TUTTI I DIPENDENTI:

- l'organizzazione, una volta l'anno e, comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità, di una riunione informativa finalizzata all'illustrazione di eventuali aggiornamenti e modifiche del Modello, cui verranno invitati a partecipare i dipendenti, i soggetti in posizione apicale e, ove ritenuto opportuno, anche soggetti terzi che collaborano, a qualsiasi titolo, con l'Ente. Delle riunioni verrà redatto apposito verbale, con l'indicazione delle persone intervenute e degli argomenti trattati;
- l'organizzazione periodica di incontri di studio interni finalizzati all'esplicazione ed alla implementazione di una cultura improntata al rispetto ed alla valorizzazione del Modello.

CAPO IV: L'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Premessa

La legge non vincola gli enti sulla soluzione organizzativa da preferire in tema di Organismo di vigilanza, ad eccezione della richiesta di autonomia nell'esercizio della propria funzione. L'Ente ritiene preferibile optare per l'istituzione di un organismo *ad hoc* a composizione monocratica.

La scelta è stata parametrata sulla considerazione dell'esistenza all'interno dell'Ona di una radicata cultura di rispetto delle regole, oltre che sulla base della considerazione per cui l'Ente è sottoposto a stringenti controlli ad opera della Corte dei Conti, del Collegio dei Revisori i quali, storicamente, non hanno mai elevato formali contestazioni. L'Ente ha, inoltre, di recente provveduto alla nomina di un Auditor esterno, che si aggiunge alle figure chiamate a svolgere attività di vigilanza sui processi interni. L'Ona è, inoltre, vincolata al rispetto del Piano Triennale Anticorruzione per il periodo 2018/2020 redatto dal Ministero dell'Interno e destinato a tutti gli enti ad esso facenti capo.

L'affidamento ad un organismo monocratico, terzo ed estraneo alla compagine aziendale, della funzione di vigilanza sull'osservanza del Modello rappresenta la scelta di maggiore trasparenza e affidabilità

2. Nomina dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV ha composizione monocratica.

L'OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella persona dell'Avv. Alessia Cristiana Spagnuolo, selezionata attraverso manifestazione di interesse regolarmente pubblicata sul sito dell'Ente.

L'OdV è inquadrato in posizione verticistica, riportando direttamente all'organo gestorio (Consiglio di Amministrazione) i risultati dell'attività, le eventuali criticità emerse e gli interventi correttivi e migliorativi.

3. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

I componenti dell'OdV durano in carica tre anni dal momento della nomina. La carica di componente dell'OdV non può essere ricoperta dagli amministratori, dai soci nonché da coloro che:

- a) hanno relazioni di coniugio, parentela e affinità entro il quarto grado con i suddetti soggetti;
- b) sono interdetti, inabilitati o falliti ovvero sono stati condannati con pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- d) sono stati ritenuti responsabili con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) per uno dei reati determinanti la responsabilità degli enti;
 - 2) a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria e tributaria;
 - 3) a pena detentiva per uno dei reati societari previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e fallimentari previsti nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la P.A., la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 5) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per qualunque delitto non colposo.

Salvo che sia intervenuta l'estinzione del reato, le preclusioni di cui alla precedente lettera valgono altresì in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 c.p.p.

All'atto della nomina, il componente dell'OdV rilascia la relativa accettazione, ove si attesta l'assenza dei predetti motivi di incompatibilità.

L'OdV decade oltre che per la sopravvenuta insorgenza di una causa di incompatibilità, nelle ipotesi attinenti alla violazione del Modello relative alla obbligatorietà:

- a) delle riunioni ovvero dei report sulle attività svolte;
- b) dei controlli periodici sulle procedure;
- c) dei flussi informativi verso l'organo gestorio;
- c) delle audizioni del personale e delle relative verbalizzazioni;
- d) della conservazione dei report di volta in volta stilati.

La delibera relativa alla decadenza è adottata, senza ritardo, dal Consiglio di Amministrazione, che provvede alle necessarie sostituzioni.

Non si può procedere alla nomina di componenti dell'OdV che siano decaduti ai sensi del presente Modello o che abbiano determinato la responsabilità amministrativa della società per omessa o insufficiente vigilanza.

4. Obblighi del Consiglio di Amministrazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione garantisce all'Organismo piena autonomia di iniziativa e di controllo su ogni attività dell'Ente a rischio reato, al fine di incoraggiare, a tutti i livelli interni, il rispetto della legalità e l'osservanza del Modello, consentendo, altresì, l'accertamento immediato delle violazioni. Restano fermi, comunque, in capo ai soggetti a ciò formalmente preposti nell'organizzazione aziendale, gli obblighi generali di direzione e vigilanza sul personale ad essi sottoposto, anche ai fini del rispetto delle disposizioni del presente Modello.

Il Consiglio di Amministrazione assicura l'uso, anche se non esclusivo, di idonei locali per le riunioni, le audizioni, ed ogni altra necessaria attività dell'Organismo, mettendo a disposizione dello stesso personale di segreteria e mezzi tecnici necessari, per l'espletamento delle sue funzioni.

Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere erogato un fondo sufficiente allo svolgimento dei compiti che il Decreto e il presente Modello assegnano all'OdV. Tale fondo sarà quantificato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di apposita relazione predisposta dall'OdV.

Il compenso dovuto ai componenti dell'OdV è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione nel documento di manifestazione di interesse pubblicato ed a cui ha dato seguito la selezione del soggetto idoneo a ricoprire l'incarico.

5. Attività di report dell'Organismo di Vigilanza e rapporti con il CDA.

L'OdV provvede, almeno quattro volte l'anno, a fornire un dettagliato report al Consiglio di Amministrazione in ordine all'attività svolte, alle criticità evidenziate ed alle segnalazioni eventualmente ricevute.

L'OdV partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed ivi riferisce personalmente in ordine alle attività di cui sopra.

I report ed i relativi allegati devono essere inseriti nel libro dei report dell'Organismo e contestualmente trasmessi all'Organo gestorio che dovrà esaminarli in occasione della prima riunione successiva al compimento delle operazioni da parte dell'OdV.

L'OdV, una volta nominato, predispone un documento che regola le attività di propria competenza. Tale documento deve contenere:

- la pianificazione delle attività;
- l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi;
- le modalità di funzionamento specifiche volte a garantire che:

- a) effettui un controllo su un significativo campione di operazioni relative alle attività valutate a rischio-reati;
- c) proceda ad audizioni del personale per verificare l'esistenza di comportamenti in violazione delle prescrizioni contenute nel modello e per raccogliere eventuali suggerimenti e proposte di modifica del sistema di prevenzione in atto;
- d) rediga rispetto all'attività di controllo, e alle riunioni svolte, apposito verbale;
- e) promuova programmi di formazione del personale sulla normativa vigente e sui protocolli comportamentali contenuti nei modelli;
- f) predisponga semestralmente una relazione sui controlli effettuati e sui risultati della propria attività e la trasmetta al Consiglio di Amministrazione.

6. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

In base al D. lgs. 231/2001, l'OdV ha l'obbligo di:

- vigilare sulla effettiva applicazione del Modello;
- valutare, anche tramite la segnalazione di eventuali criticità ad opera di soggetti apicali o sottoposti, l'adeguatezza del Modello, ossia l'idoneità dello stesso a ridurre i rischi di commissione dei reati presupposto in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa;
- promuovere l'attività di aggiornamento del Modello, da effettuarsi obbligatoriamente in caso di modifiche organizzative e di eventuali novità legislative.

A tal fine è tenuto a:

- effettuare verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle attività a rischio-reato, attraverso il controllo su un significativo campione di operazioni che sarà determinato mediante un criterio casuale;

- condurre indagini interne e svolgere ogni attività ispettiva utile ad accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello, anche attraverso l'accesso a qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge all'OdV;
- richiedere ed ottenere informazioni, nei limiti delle proprie competenze, da chiunque a qualunque titolo operi nell'azienda, interpellando individualmente, almeno una volta l'anno, il personale per verificare se sia a conoscenza di eventuali violazioni o voglia formulare proposte di modifica del sistema di prevenzione in atto.

Del contenuto delle singole audizioni deve essere redatto un verbale contestuale, letto e sottoscritto, per la parte che lo riguarda, dall'interessato;

- raccogliere ed elaborare le informazioni rilevanti in ordine al Modello ai fini dell'eventuale necessità di aggiornamento.

7. Flussi informativi “verso” e “da” l'Organismo di Vigilanza

A tutti coloro che operano nella struttura è assicurata piena libertà di informare l'OdV di ogni aspetto potenzialmente rilevante per la efficace attuazione del Modello.

7.1 Segnalazioni aventi a oggetto violazioni del Modello

L'OdV è destinatario delle segnalazioni aventi ad oggetto violazioni, realizzate o tentate, del presente Modello.

A tal riguardo si premette che l'Ente ha ritenuto di individuare nell'OdV, in ragione delle relative competenze, l'organo deputato a ricevere le segnalazioni di condotte costituenti reati rilevanti ex D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello, ai sensi dell'art. 6 comma 2 bis D.Lgs 231/2001 (introdotto dalla legge sul cosiddetto “whistleblowing”, n. 179 del 2017)

Si precisa, altresì, che l'OdV prenderà in considerazione solo segnalazioni *circostanziate* di condotte illecite, possibilmente accompagnate da documentazione di supporto che ne attesti la veridicità.

Posto ciò e fermo restando il divieto di atti discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi legati alla segnalazione, l'Ente ha istituito uno specifico canale informativo *dedicato*, rispetto al quale l'OdV si impegna a garantire, ove nota, la riservatezza dell'identità del segnalante:

- a) indirizzo di posta elettronica: odvoperanazionale@onavvf.it su server esterno.

Nell'ipotesi in cui la rivelazione dell'identità del segnalante risulti necessaria per verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione, l'accertamento potrà proseguire solo previa acquisizione del consenso dello stesso segnalante alla rivelazione.

Qualora l'Organismo, nelle forme previste ai punti precedenti, venga a conoscenza di elementi che possano far ritenere l'avvenuta violazione del Modello provvede a darne comunicazione all'organo competente per il procedimento disciplinare.

Gli organi competenti per il procedimento disciplinare sono tenuti a comunicare all'OdV l'instaurazione e l'esito dei procedimenti disciplinari avviati a seguito della violazione del Modello.

L'Organismo deve conservare idonea documentazione scritta dell'attività informativa svolta.

7.2 Flussi informativi ad hoc

I referenti dell'Ente interessati, attraverso i canali informativi istituiti dall'OdV, informano lo stesso in ordine ai profili di criticità attuali o potenziali aventi ad oggetto:

- a) pronunce dell'Autorità Giudiziaria nei confronti dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- b) provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria emessi nei confronti dell'Ente o delle persone fisiche in esse operanti dai quali si evince che sono in corso indagini per la responsabilità di cui al D.lgs 231/01 o per i relativi reati presupposto;
- c) situazioni di conflitto di interesse tra uno dei destinatari del Modello e l'Ente;
- d) report relativi ad eventuali infortuni sul lavoro o a provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria, o altre Autorità, in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente;
- e) operazioni che presentino profili di rischio rispetto alla commissione di reati.

7.3 Informativa costante

I referenti dell'Ente interessati dovranno, altresì, tempestivamente comunicare all'OdV informazioni relative a:

- a) variazioni organizzative e procedurali rilevanti ai fini del Modello;
- b) articolazioni dei poteri e del sistema di deleghe della società ed eventuali modifiche che intervengano sugli stessi;
- c) richiesta, erogazione e gestione di finanziamenti;
- d) transazioni di natura finanziaria e commerciale effettuate in Paesi regolati da normativa fiscale privilegiata;
- e) attività di formazione svolta in attuazione del Modello;
- f) attività interna di verifica e monitoraggio degli adempimenti ambientali e in materia di sicurezza sul lavoro.

L'ODV trasmette al Consiglio di Amministrazione:

- a) ogni tre mesi, la relazione contenente il report dell'attività svolta;

b) l'informativa in ordine all'eventuale necessità di aggiornamento del Modello e delle relative ragioni che la fondano (i.e. evoluzione normativa; modifiche organizzative; carenze riscontrate nell'attività di controllo).

L'ODV è sempre informato dell'instaurazione e dell'esito di procedimenti disciplinari per l'inosservanza del Modello; nell'ipotesi in cui sia esso stesso ad irrogare la sanzione disciplinare, dovrà dare comunicazione del provvedimento ai Sindaci (se presenti), ed al CdA.

CAPO V: SISTEMA DISCIPLINARE

1. Principi generali

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e e dell'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto.

Tale sistema intende sanzionare, nel rispetto delle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria (CCNL Comparto delle Amministrazioni Autonome dello Stato ad Ordinamento Autonomo – Sezione Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) e nella apposita normativa di riferimento (Dl 217/2005), applicate al personale dipendente, la violazione del Modello.

Le sanzioni del sistema disciplinare sono state modulate sul tipo di rapporto che intercorre tra i soggetti destinatari del Modello e l'Ente. Così, mentre nei confronti dei soggetti di cui all'art. 5, lett. b, del Decreto, la tipologia di sanzioni e le modalità di contestazione degli addebiti coincidono con quelle previste nei relativi contratti collettivi nazionali, per i soggetti di cui all'art. 5, lett. a, in ragione dell'autonomia funzionale delle prescrizioni del Modello, sono stati elaborati autonomi modelli sanzionatori. Infine, per i collaboratori esterni, fornitori e consulenti, sono state previste apposite clausole all'interno dei relativi contratti.

L'applicazione di sanzioni disciplinari prescinde dalla eventuale instaurazione di un procedimento penale per uno dei reati previsti dal Decreto ed è ispirata alla necessità di una tempestiva applicazione.

Dell'instaurazione e dell'esito del procedimento disciplinare è sempre data comunicazione all'OdV.

Dell'esistenza di un procedimento penale riguardante un reato presupposto della responsabilità dell'ente ex D.lgs. 231/2001 è data comunicazione all'OdV.

2. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni sono determinati in proporzione alla gravità delle violazioni, tenuto conto anche degli elementi di seguito elencati:

- a)** rilevanza oggettiva delle regole violate: inosservanze *i)* che possono compromettere, anche solo potenzialmente, l'efficacia generale del Modello rispetto alla prevenzione dei reati presupposto o *ii)* che integrino essi stessi reato;
- b)** elemento soggettivo della condotta: dolo o colpa;
- c)** livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- d)** partecipazione di più soggetti nella violazione;
- e)** reiterazione delle condotte, sebbene non possa tenersi conto dei fatti per i quali sono state irrogate sanzioni disciplinari, una volta decorsi due anni dalla loro applicazione.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applicherà unicamente la sanzioni più grave.

3. Sanzioni per i soggetti di cui all'articolo 5, lett. b) del Decreto

3.1 Ambito applicativo

Per **persone sottoposte all'altrui direzione e vigilanza** ai sensi dell'articolo 5, lett. b), Decreto, si intendono tutti i soggetti appartenenti al personale dipendente e gli altri soggetti ad essi assimilabili.

3.2 Sanzioni

La commissione degli illeciti disciplinari, di cui al presente capo, è sanzionata, in conformità ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- 1) rimprovero verbale;**
- 2) rimprovero scritto (censura);**
- 3) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 4 ore della normale retribuzione;**
- 4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, per una durata non superiore a 10 giorni;**
- 5) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, per una durata da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi;**
- 6) destituzione.**

a) Rimprovero verbale

La sanzione del rimprovero verbale dovrà essere comminata nel caso di violazione colposa del Modello, che non comprometta l'efficacia del Modello a prevenire gli specifici reati "presupposto".

b) Rimprovero scritto

La sanzione del rimprovero scritto (censura) dovrà essere comminata nei casi di reiterazione del fatto integrante l'ipotesi precedente.

c) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 4 ore della normale retribuzione.

La multa dovrà essere applicata nei casi in cui il fatto sanzionato col rimprovero scritto venga compiuto nuovamente e nei casi di violazione colposa in cui per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico del soggetto resosi autore della violazione o per la rilevanza degli obblighi violati, vi sia il rischio di compromettere l'efficacia del Modello a prevenire gli specifici reati "presupposto".

Sono sempre considerati rilevanti gli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di gestione e trattamento rifiuti, nonché quelli finalizzati alla formazione e attuazione delle decisioni dell'ente, alla gestione delle risorse finanziarie e a garantire l'effettivo esercizio di poteri di iniziativa e controllo da parte dell'Organismo.

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per una durata non superiore a di 10 giorni.

La sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dovrà essere comminata nei casi di violazioni dolose del Modello e nei casi di reiterazione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.

La medesima sanzione sarà, altresì, applicata nei casi di inosservanza delle misure di tutela previste per il segnalante di cui all'art. 6, comma 2 bis D.Lgs. 231/2001², nonché nei casi di effettuazione con colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate.

e) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, per una durata da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi.

La sanzione della sospensione dal lavoro e della retribuzione, per una durata da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi sarà irrogata nel caso di violazioni reiterate, a carattere doloso, delle prescrizioni del Modello, ovvero in caso della commissione di effettuazione con dolo di segnalazioni infondate.

f) Destituzione.

² Per condotta in violazione delle misure di tutela nei confronti del segnalante si intende l'elusione di sistemi approntati a garanzia della riservatezza della segnalazione.

La sanzione del licenziamento dovrà essere comminata in caso di violazioni dolose del Modello che possano compromettere la sua efficacia generale, nonché in caso di violazioni finalizzate alla commissione di un “reato presupposto”.

Costituiscono violazioni per cui è sempre previsto il licenziamento:

- l’aver agito, in caso di realizzazione dei delitti colposi previsti dal Decreto:

- a) nonostante la previsione dell’evento
- b) in presenza di una macroscopica negligenza nella valutazione del rischio, tenendo conto del livello di prevedibilità del medesimo
- l’elusione fraudolenta del sistema di controllo attraverso l’alterazione o distruzione della documentazione prevista dalle Procedure ovvero la predisposizione di documentazione non veritiera volta ad ostacolare i poteri di controllo dell’OdV;
- l’adozione di misure di natura discriminatoria o ritorsiva, tra le quali si assumono come rilevanti, non solo il licenziamento e il demansionamento, ma anche quelle che, quantunque in maniera non diretta e palese, si risolvano nell’ingiustificato peggioramento delle condizioni di lavoro.

3.3 Adozione dei provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari sono adottati, anche su segnalazione dell’OdV, dal Consiglio di Amministrazione.

4. Sanzioni per i soggetti di cui all’articolo 5, lett. a), Decreto

4.1 Ambito applicativo

In base agli articoli 5, lett. a) e 6, comma 2, lett. e), Decreto, le sanzioni indicate nella presente sezione potranno essere applicate nei confronti dei **soggetti in posizione apicale** ai sensi del decreto, vale a dire **tutti coloro che, ex art. 5, lett. a), Decreto, rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.**

4. 2 Sanzioni

Gli illeciti disciplinari dei c.d. apicali sono sanzionati, in aderenza ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni ed in considerazione della particolare natura fiduciaria del rapporto, con i seguenti provvedimenti disciplinari, che dovranno essere specificatamente richiamati nel contratto di assunzione:

- 1) ammonizione scritta;**
- 2) sospensione temporanea degli emolumenti;**
- 3) revoca della delega o della carica.**

Le sanzioni saranno applicate, oltre che per il mancato rispetto del Modello, nel caso di omessa vigilanza sui propri sottoposti circa la sua corretta e effettiva applicazione.

a) Ammonizione scritta

La violazione colposa del Modello da parte dei soggetti apicali comporta l'ammonizione scritta.

b) Sospensione temporanea degli emolumenti fino a due mesi

La reiterata violazione colposa del Modello comporta la sospensione degli emolumenti fino a 2 mesi.

c) Sospensione temporanea degli emolumenti da tre a dodici mesi

La violazione colposa del Modello che riguardi una regola cautelare in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di gestione/trattamento rifiuti o obblighi finalizzati alla formazione e attuazione delle decisioni dell'Ente, alla gestione delle risorse finanziarie e a garantire l'effettivo esercizio di poteri di iniziativa e controllo da parte dell'OdV, comporta la sospensione degli emolumenti da tre a sei mesi.

In caso di reiterata violazione colposa del Modello attinente alle poc'anzi richiamate regole cautelari si applica la sospensione degli emolumenti fino a dodici mesi.

d) Revoca della delega o sospensione temporanea degli emolumenti in misura non inferiore a dodici mesi

La violazione dolosa del Modello ad opera dei soggetti apicali comporta la sospensione degli emolumenti in misura non inferiore a dodici mesi e non superiore a ventiquattro mesi, unitamente alla revoca della delega.

La medesima sanzione sarà, altresì, applicata nei casi di inosservanza delle misure di tutela previste per il segnalante di cui all'art. 6, comma 2 bis, D.Lgs. 231/2001³, nonché nei casi di effettuazione con colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate.

e) Revoca della carica

La reiterata violazione dolosa del Modello comporta la revoca della carica.

La stessa sanzione è prevista per le seguenti violazioni:

- l'aver agito, in caso di realizzazione di delitti colposi previsti dal Decreto:

- a) nonostante la previsione dell'evento
 - b) in presenza di una macroscopica negligenza nella valutazione del rischio, tenendo conto del livello di prevedibilità del medesimo
- l'elusione fraudolenta del sistema di controllo attraverso l'alterazione o distruzione della documentazione prevista dalle Procedure ovvero di predisposizione di documentazione non veritiera volta ad ostacolare i poteri di controllo dell'OdV;
- l'effettuazione dolosa di segnalazioni ex art. 6, comma 2bis, D.Lgs. 231/2001 che si rivelino infondate.
- l'adozione di misure di natura discriminatoria o ritorsiva, tra le quali si assumono come rilevanti, non solo il licenziamento e il demansionamento, ma anche quelle che, quantunque in maniera non diretta e palese, si risolvano nell'ingiustificato peggioramento delle condizioni di lavoro.

³ Per condotta in violazione delle misure di tutela nei confronti del segnalante si intende l'elusione di sistemi approntati a garanzia della riservatezza della segnalazione.

4.3 Adozione dei provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti apicali sono adottati dall'OdV che vi provvede dandone comunicazione ai membri del Cda eventualmente non coinvolti.

Al fine di garantire il pieno rispetto del diritto alla difesa, è previsto un termine di 20 gg. dalla comunicazione dell'ipotesi di violazione entro il quale l'interessato può far pervenire comunicazioni e scritti difensivi e può chiedere di essere ascoltato. L'eventuale sanzione irrogata deve essere comunicata entro i successivi 10 gg.

4.4. Registro delle violazioni e delle sanzioni

L'Ente istituisce uno specifico registro nel quale l'OdV segnala le violazioni delle regole previste nel Modello, con indicazione dei relativi responsabili e delle sanzioni adottate nei loro confronti.

CAPO VI: MISURE DI CAUTELA NEI CONFRONTI DI TERZI

1. Misure di cautela nei confronti dei consulenti e fornitori

L'Ente, per la violazione delle procedure del Modello attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione, commessa da collaboratori esterni, fornitori o consulenti della società, può prevedere contrattualmente in relazione alla gravità della violazione:

- a) la perdita del diritto a condizioni contrattuali favorevoli;
- b) la cancellazione temporanea dall'albo dei fornitori/consulenti dell'Ente;
- c) la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c.
- d) la cancellazione definitiva dall'albo dei fornitori/consulenti dell'Ente.

Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte dell'Ente del risarcimento dei danni subiti.

La sanzione è sempre irrogata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

PARTE SPECIALE

REATI DI INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO (art. 24 D.lgs. 231/01).

La presente parte speciale si riferisce alle fattispecie di reato presupposto individuate dall'art. 24 del D.lgs. 231/01, da ultimo modificato con D.lgs n. 75/20, che recita quanto segue:

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898

Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Gli articoli del codice penale richiamati nella menzionata disposizione sono, quindi:

Art. 316-bis. Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 356. Frode in pubbliche forniture

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 640. Truffa

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'autorità; 2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante

prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

Art. 640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640-ter. Frode informatica.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Considerazioni applicative ed occasioni di reato

I reati di cui al presente paragrafo appaiono astrattamente configurabili nell'ambito dell'attività dell'Opera, soprattutto a fronte del fatto che l'Ente è finanziato principalmente con i fondi derivanti dal Ministero dell'Interno, che rappresentano la principale forma di contribuzione attraverso la quale lo stesso provvede all'erogazione dei sussidi per gravi infermità e all'assistenza climatica presso i centri di proprietà a favore del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dei loro familiari.

Le sovvenzioni erogate in favore dell'Ente da parte del Ministero dell'Interno

sono strettamente connesse all'esigenze che l'Opera deve fronteggiare con riferimento alla funzione assistenziale dalla stessa svolta e non sono subordinate alla presentazione di specifica documentazione, ragione per cui, tra tutte le fattispecie previste dall'art. 24 del D.gs. 231/01, quella che presenta minore rischio di verifica è quella di cui all'art. 316-ter c.p., configurandosi la stessa attraverso la presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti informazioni non vere e finalizzati ad ottenere i fondi o le erogazioni diversamente denominate.

Per tali ragioni il rischio di verifica della suddetta fattispecie è stato considerato – già nella preliminare mappatura del rischio – trascurabile.

Lo stesso deve dirsi per la frode in pubbliche forniture, atteso che l'Opera non ha in essere contratti di fornitura di beni e servizi con pubbliche amministrazioni.

Sulla base delle valutazioni delle attività dell'Opera, si ritiene, quindi, che i reati in parola possano realizzarsi con le seguenti modalità di condotta:

- utilizzo o spendita delle erogazioni ricevute dal Ministero dell'Interno per finalità diverse da quelle per cui le stesse vengono riconosciuti all'Ente;
- presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, attestanti informazioni non vere, ovvero omissione di informazioni dovute relative agli adempimenti obbligatori per legge (tributari, previdenziali, etc..) al fine di ottenere rimborsi o contributi, ovvero di ottenere un ingiusto profitto;
- alterazione del funzionamento del sistema informatico o telematico dell'Ente attraverso interventi illegittimi, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti nel medesimo sistema ovvero ad esso pertinenti.

Attività a rischio

- Elaborazione delle fatture e del flusso di dati inviati periodicamente agli Enti pubblici di riferimento;
- Gestione dei flussi finanziari;
- Gestione degli adempimenti obbligatori previsti dalla legge, quali, ad esempio, quelli tributari, assistenziali, previdenziali ed assicurativi, in materia di salute e sicurezza sul lavoro o ambientale;
- Elaborazione e gestione delle procedure volte a richiedere ed ottenere finanziamenti o rimborsi da parte di Enti pubblici;
- Accesso alla rete informatica dell'Ente.

Funzioni interessate

- Consiglio di Amministrazione;
- Segretario Generale;
- Area bilancio, Gestione Contabile e Gestione Fiscale;
- Area Contributi Assistenziali;
- Area Affari Generali, Gare e Contratti, Gestione del personale, Gestione dei centri di soggiorno;
- Audit.

Presidi e procedure interne

Al fine di prevenire e mitigare gli effetti della commissione dei reati sopra richiamati l'ONA ha predisposto i seguenti, specifici, presidi interni:

- Procedura relativa alla documentazione degli atti aziendali (in fase di definizione);
- Procedura interna per la gestione gare ed affidamento dei servizi a fornitori esterni (in fase di definizione);
- Regolamento per la gestione delle sedi periferiche (in fase di approvazione);
- Procedura per l'assegnazione dei contributi assistenziali;
- Procedura per la gestione dei Centri di Soggiorno;
- Piano dell'attività di Audit;

Si individuano, inoltre, quali ulteriori presidi utili alla prevenzione del rischio reato in parola, le seguenti azioni:

- Tutti coloro che partecipano al procedimento di erogazione o di utilizzazione di fondi pubblici sono tenuti a rispettare la normativa vigente e il vincolo di destinazione degli stessi;
- Il Responsabile degli Affari Generali, il Responsabile dell'Area contributi assistenziali ed i Responsabili della rendicontazione e della gestione dei singoli centri di soggiorno, nonché tutti coloro che, secondo le rispettive

responsabilità, partecipano all'istruzione della pratica di finanziamento e/o rimborso, ovvero all'elaborazione dei flussi informativi rivolti all'Agenzia delle Entrate, alle Regioni ovvero ad altri Enti pubblici, devono osservare l'obbligo di veridicità dei dati e dei fatti dichiarati;

- Il Segretario Generale è tenuto al riesame di tutte le procedure di assegnazione di contributi assistenziali, di affidamento di servizi ovvero di controllo dei dati da trasmettere alla Pubblica Autorità ed è obbligato a segnalare qualsivoglia anomalia al Consiglio di Amministrazione;
- Il Consiglio di Amministrazione deve destinare le somme erogate a titolo di finanziamento pubblico agli scopi per i quali furono ottenuti;
- Il Presidente tiene e gestisce i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni competenti sia per le pratiche di finanziamento e/o erogazione dei contributi sia per le comunicazioni relative ad adempimenti fiscali, previdenziali, assistenziali, etc., controllando i dati numerici e la documentazione predisposta delle altre Funzioni.
- Il riscontro di qualsivoglia irregolarità nella procedura di erogazione o gestione di finanziamenti pubblici, rimborsi, o nella procedura di comunicazione dei dati di interesse alla P.A., obbliga coloro i quali svolgono attività ad esse connesse a fornire segnalazione al CDA ed all'Odv.
- L'Audit esamina a campione, sulla base dei tempi indicati nel documento programmatico, la correttezza della fatturazione e della documentazione elaborata ed inviata agli Enti pubblici di riferimento, anche in tema di richieste di finanziamento e/o rimborsi;
- Il Consiglio di Amministrazione, con l'ausilio del Segretario Generale e delle Aree coinvolte per materia, rendiconta al Ministero dell'Interno, con cadenza almeno annuale, l'ammontare dei contributi erogati e l'attività svolta con riferimento alla gestione dei centri di soggiorno ed alle sedi periferiche (bar, spacci e stabilimenti balneari);
- Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete informatica aziendale sono attribuite una user ID e una password personali, che lo stesso si impegna a non comunicare a terzi, salvo che all'OdV per lo svolgimento dei suoi compiti;

- E' vietato utilizzare la user ID o la password di altro operatore.

I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questo assicurati.

Lo strumento di comunicazione è assicurato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo email in uso all'Odv.

In relazione alla presente Parte Speciale, devono essere riportati all'Odv i seguenti flussi informativi:

- Il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente deve informare senza ritardo l'ODV della pubblicazione di bandi o gare per l'affidamento di opere o servizi a fornitori esterni, dell'eventuale nomina di consulenti esterni per l'affiancamento in tali procedure; dei compensi pattuiti; dell'esito della procedura e della destinazione dei fondi eventualmente assegnati;
- Il Consiglio di Amministrazione comunica senza ritardo all'ODV la realizzazione di frodi informatiche o di accesso abusivo ai sistemi aziendali;
- Il Responsabile dell'Area Gestione del Personale Ona, informa l'Odv della necessità di provvedere ad aggiornamento della formazione dei dipendenti con riferimento all'utilizzo dei sistemi informativi aziendali; dell'avvenuto aggiornamento e dei suoi esiti;
- Il Segretario Generale informa senza ritardo l'ODV di eventuali contenziosi insorti con riferimento alle tematiche della presente parte speciale ed alla necessità di provvedere a nomine di consulenti esterni per il patrocinio.

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis D.lgs. 231/01)

La presente parte speciale si riferisce alle fattispecie di reato presupposto individuate dall'art. 24-bis del D.lgs. 231/01, che recita quanto segue:

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Gli articoli del codice penale richiamati nella menzionata disposizione sono, quindi:

Art. 615-ter. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 617-quater. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617-quinquies. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema

informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 615-quater. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 615-quinquies. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Art. 635-bis. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 635-ter. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quater. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quinquies. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 640-quinquies. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Considerazioni applicative ed occasioni di reato

I reati di cui al presente paragrafo appaiono astrattamente configurabili nell'ambito dell'attività dell'Opera, con particolare riferimento a quelli di cui agli artt. 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies. Sebbene il rischio di verifica degli stessi, all'esito della preliminare mappatura del rischio, sia stato considerato di livello basso, la natura delle informazioni trattate dall'Ona, in uno in il fatto che tale ente svolge attività di rilievo sociale e fa comunque capo al Ministero dell'Interno, rende necessaria l'individuazione delle possibili condotte integranti reato e delle aree di rischio nei processi operativi.

Le condotte in ipotesi rilevanti sono le seguenti:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- Inserimento nel sistema di dati non corrispondenti al vero o alterazione di dati in precedenza immessi;
- Falsificazione, in altre forme, di un documento informatico;
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso;
- Diffusione di programmi diretti a danneggiare un sistema informatico o telematico;
- Danneggiamento di informazioni, dati e/o programmi informatici;
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero di dati e programmi usati dallo Stato o da altro ente di pubblica utilità;

Attività a rischio

- Gestione database;
- Installazione e gestione di software, anche da parte di terzi, per la fatturazione o altre attività;

Funzioni dell'Ente interessate

- Segretario Generale;
- Area Affari Generali – Gare e Contratti di appalto – Gestione del personale ONA e centri di soggiorno, Archivio e copia;
- Area Contributi Assistenziali;
- Area Bilancio, Gestione contabile e fiscale;

Presidi e procedure interne

Si indicano quali presidi specifici adottati dall'Ente al fine di prevenire e/o mitigare gli effetti dei reati in parola:

- Codice Etico;
- Procedura interna relativa alla gestione e documentazione degli atti dell'ente;
- Procedura per la gestione delle gare e l'affidamento dei contratti di servizi a fornitori esterni;

Si individuano, inoltre, quali ulteriori presidi utili alla prevenzione del rischio reato in parola, le seguenti azioni:

- Il Responsabile dell'Area Affari Generali verifica che ad avere accesso ai database dell'ente nonché alla posta certificata siano solo coloro i quali sono stati espressamente autorizzati al riguardo;
- Il Responsabile dell'Area Affari Generali custodisce copia della documentazione autorizzativa per l'intera durata di validità delle credenziali di autenticazione concesse;
- La distruzione della menzionata documentazione è consentita esclusivamente al cessare dell'obbligo legale di conservazione di ciascun documento creato dal soggetto al quale si sono rilasciate le credenziali di autenticazione;
- E' fatto salvo il diritto del titolare dell'informazione di richiederne formalmente l'integrazione, la cancellazione o la rettifica che dovranno avvenire tramite un apposito profilo, utilizzabile esclusivamente da un soggetto autorizzato per il tempo strettamente necessario al compimento di tale operazione;

- L'Ente vigila affinché nessun altro operatore abbia all'interno del suo abituale profilo la possibilità di effettuare le suddette modifiche;
- Nell'ipotesi di installazione, in conformità alla normativa vigente, di software di terze parti che partecipano al processo formativo del dato utilizzato per la rendicontazione delle attività svolte e loro successiva fatturazione e per l'analisi dei flussi informativi, l'Ente si impegna ad effettuare un costante monitoraggio sulla corrispondenza tra i settaggi dei suddetti programmi e le disposizioni in materia;
- E' fatto divieto ad ogni operatore di modificare contenuti e settaggi dei suddetti programmi se non in ottemperanza ad idonee disposizioni da parte del soggetto di riferimento ed esclusivamente per la parte che il programmatore del software avrà lasciato alla configurazione ad opera dell'utente finale;
- E' fatto, altresì, espresso divieto agli operatori di procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei al superamento delle misure di sicurezza poste a protezione dei software;
- E' fatto, infine, espresso divieto a tutti i dipendenti che abbiano in uso un pc di proprietà dell'Ente per ragioni di servizio, introdurre nello stesso o collegarlo a dispositivi che possano metterne in pericolo l'integrità a livello di software o, peggio, che possano danneggiare informazioni e/o programmi che rivestano pubblica utilità;
- Qualunque violazione dei sistemi informativi dell'Ente, dovrà costituire oggetto di segnalazione all'ODV.

I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questo assicurati.

Lo strumento di comunicazione è assicurato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo e mail in uso all'Odv.

In relazione alla presente Parte Speciale, devono essere riportati all'Odv i seguenti flussi informativi:

- il Segretario Generale comunica senza ritardo all'ODV ed al Consiglio di Amministrazione la realizzazione di frodi informatiche o di accesso abusivo ai sistemi aziendali;
- Il Responsabile dell'Area Affari Generali e Gestione del Personale informa l'Odv della necessità di provvedere ad aggiornamento della formazione dei dipendenti con riferimento all'utilizzo dei sistemi informativi aziendali; dell'avvenuto aggiornamento e dei suoi esiti;
- Il Segretario Generale informa senza ritardo l'ODV di eventuali contenziosi insorti con riferimento alle tematiche della presente parte speciale ed alla necessità di provvedere a nomine di consulenti esterni per il patrocinio.

**REATI DI CORRUZIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O
PROMETTERE UTILITÀ, CONCUSSIONE E TRAFFICO DI INFLUENZE
ILLECITE (ART. 25 D.LGS. 231/2001).**

La presente parte speciale si riferisce alle fattispecie di reato presupposto individuate dall'art. 25 del D.lgs. 231/01, da ultimo modificato con D.lgs. 75/20 che recita quanto segue:

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Gli articoli del codice penale richiamati nella menzionata disposizione sono, quindi:

Art. 317. ConcuSSIONE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319 bis. Circostanze aggravanti

La pena è aumentata (se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321. Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli

articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322. Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli*

addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

*1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Poiché le fattispecie da ultimo introdotte quali reati presupposto dell'ente dal D.lgs. 75/2020 (artt. 314 co. 1, 316 e 323 c.p.) rilevano solo quando offendono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, si ritengono di improbabile verifica nell'ambito dell'attività dell'Opera.

Considerazioni applicative ed occasioni di reato

I reati di cui al presente paragrafo appaiono astrattamente configurabili nell'ambito dell'attività dell'Ona, la quale, pur essendo una fondazione di diritto privato, svolge attività di pubblico rilievo, occupandosi di contributi assistenziali in favore del Corpo

Nazionale dei Vigili del Fuoco. In questa veste, l'Ente indice e pubblica bandi di gara per l'assegnazione di forniture e servizi, pubblica manifestazioni di interesse per l'assegnazione di incarichi ed effettua verifiche e selezioni per l'individuazione dei soggetti titolari a ricevere le erogazioni assistenziali. L'Ona, inoltre, è sottoposta a tutta una serie di adempimenti e comunicazioni dirette alla P.A. e mantiene rapporti diretti con il Ministero dell'Interno, cui rendiconta la propria attività.

Nello specifico, i reati qui considerati possono realizzarsi con le seguenti modalità di condotta:

- Dazione o promessa di denaro o altra utilità (ad es. assunzione del personale, conferimento incarichi di consulenza, stipulazione contratti di fornitura, compravendita o locazione di immobili con la pubblica amministrazione) al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero per il compimento di un atto contrario o conforme ai doveri di ufficio. Le possibili condotte illecite riguardano anche l'ipotesi in cui ci si determini al pagamento o alla promessa di denaro o di altra utilità a seguito di un'attività di induzione posta in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. In entrambe le modalità di condotte illecite sopra segnalate la posizione del soggetto appartenente all'Ente è rilevante sia dal lato attivo (i.e., "dare"/"promettere") sia dal lato passivo (i.e., "ricevere"); l'accordo corruttivo o l'induzione può avere ad oggetto, a mero titolo esemplificativo, il rilascio di un atto o di una concessione amministrativa, necessaria per l'espletamento dell'attività dell'Ente, l'aggiudicazione di un bando di gara, il riconoscimento di un trattamento di favore con riferimento agli adempimenti fiscali o obbligatori necessari per legge, la concessione di un finanziamento pubblico, l'inserimento illegittimo nelle graduatorie degli aventi diritto ai contributi assistenziali, l'intento di danneggiare la controparte dell'Opera in un procedimento civile, penale o amministrativo;
- Concorso nella condotta di costrizione o induzione realizzata dal funzionario pubblico allo scopo di ottenere un vantaggio da un provvedimento nei confronti di un concorrente;
- Richiesta di un compenso (lato sensu inteso) per la propria mediazione illecita tra terzi e un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, in ragione di vantati rapporti con gli stessi esponenti pubblici, al fine di remunerare questi ultimi in relazione all'esercizio delle loro funzioni o poteri;

Attività a rischio

- Attività negoziale con la Pubblica Amministrazione ovvero con esponenti di società incaricate di un servizio pubblico o esercenti servizi di pubblica necessità;
- Gestione delle attività di verifica poste in essere di volta in volta dalle Autorità pubbliche competenti per materia (Asl, Privacy, etc.);
- Gestione di ordini e pagamenti;
- Assunzione del personale;
- Predisposizione di gare e/o bandi per l'affidamento di servizi o incarichi consulenziali;
- Rapporti con i fornitori e attività negoziale per la stipula di contratti;
- Ottenimento e gestione di contributi, finanziamenti o agevolazioni;
- Ottenimento di certificati, autorizzazioni o licenze necessari all'attività lavorativa;
- Adempimenti in materia di imposte e tasse, privacy, normativa sulla sicurezza sul lavoro;
- Rapporti con Autorità di pubblica sicurezza (carabinieri, polizia di stato, ecc);
- Gestione del contenzioso giudiziale e delle controversie stragiudiziali; nomina dei legali o, comunque, di consulenti esterni e coordinamento e supporto delle loro attività.

Funzioni interessate

- Consiglio di Amministrazione;
- Segretario Generale;
- Area Affari generali, Bandi e Gare, Gestione del personale e Centri di Soggiorno;
- Area Bilancio, Gestione Contabile e Fiscale;
- Area Contributi Assistenziali;

Presidi e procedure interne

Si indicano quali presidi specifici adottati dalla Società al fine di prevenire e/o mitigare gli effetti dei reati in parola:

- Piano Anticorruzione adottato dall'ONA;
- Piano Anticorruzione adottato dal Ministero dell'Interno e destinato anche ad essere applicato all'interno dell'Opera;
- Codice Etico;

- Procedura gestione bandi e gare (in fase di definizione)
- Autocertificazioni del personale (ad esempio, Direttori dei centri di soggiorno), sull'assenza di conflitto di interessi;
- Procedura per l'assegnazione dei contributi assistenziali;
- Istituzione e aggiornamento dell'albo fornitori

Si individuano, inoltre, quali ulteriori presidi utili alla prevenzione del rischio reato in parola, le seguenti azioni:

- Il Presidente dell'ONA provvede personalmente a tenere i rapporti con i funzionari/dipendenti di ogni ente pubblico, comprese le Autorità Indipendenti e le Autorità di controllo, ovvero individua soggetti all'uopo incaricati e conferisce loro apposita procura;
- I soggetti che tengono i rapporti con gli enti pubblici, se diversi dal Presidente, sono tenuti a informare in modo puntuale il medesimo ed il Consiglio di Amministrazione sull'andamento e sull'esito di ogni pratica in essere con i predetti enti o istituzioni, compresi i procedimenti a carattere sanzionatorio di qualsivoglia tipologia (fiscale, previdenziale etc.);
- Nell'ottenimento di autorizzazioni o di concessioni, l'Opera e chiunque partecipi all'istruzione della relativa pratica è tenuta al rispetto della normativa vigente;
- Il Segretario Generale e/o coloro i quali risultano preposti all'istruzione della pratica per l'ottenimento di autorizzazioni o concessioni devono osservare l'obbligo di veridicità dei dati e dei fatti dichiarati;
- Il riscontro di qualsivoglia irregolarità nella procedura volta alla richiesta di autorizzazione o di concessione obbliga coloro i quali svolgono attività ad essa connesse a fornirne segnalazione al Consiglio di Amministrazione ed all'OdV;
- È vietato a tutti i soggetti previsti all'art. 5 del Decreto offrire, promettere o consegnare denaro, doni o altra utilità, anche per interposta persona, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, anche delle Comunità europee, di ogni qualifica o livello, al loro coniuge ovvero ai loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle o a persone da quelle indicate, salvo che il fatto si verifichi in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni e, comunque, questi siano di valore contenuto entro i limiti fissati dai codici di

comportamento adottati dalle singole Pubbliche Amministrazioni; è, altresì, vietato ricevere e/o accettare i medesimi beni a qualsiasi titolo, fatta eccezione per i doni di modico valore scambiati in occasione di festività riconosciute;

- Ogni attività di donazione/elargizione deve essere previamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione;
- Ogni spesa di rappresentanza deve essere previamente autorizzata dal Segretario Generale e/o dal Consiglio di Amministrazione, comunque, prontamente rendicontata;
- Eventuali attività di sponsorizzazione devono essere messe a budget con congruo anticipo e sottoposte all'approvazione del CdA; i limiti di spese preventivati devono essere necessariamente rispettati; in caso di anomalia nella procedura organizzativa o di significativo discostamento dal budget preventivato, dovrà essere inviata formale segnalazione all'ODV;
- Ad eventuali contratti di locazione o di compravendita di immobili con le pubbliche amministrazioni, con le quali abbia stabilito rapporti, deve essere allegata apposita consulenza immobiliare che ne garantisca le condizioni di mercato;
- Il Consiglio di Amministrazione deve rendere pubblica l'identità dei soggetti abilitati all'autorizzazione delle disposizioni di pagamento e i limiti entro i quali gli stessi possono operare;
- È vietata l'assunzione dei soggetti di cui alla precedente attività a rischio (rapporti con enti pubblici) ovvero di ex impiegati della pubblica amministrazione, anche delle Comunità europee, nei due anni successivi al compimento di un atto discrezionale, di competenza di uno dei predetti soggetti, da cui sia derivato un vantaggio per l'Ente. Il divieto sussiste anche per le ipotesi di omissione o ritardo di un atto con effetti svantaggiosi per l'Opera;
- L'Ente si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia di assunzione del personale e del suo trattamento economico;
- L'assunzione del personale è subordinata alla dimostrazione di un effettivo fabbisogno all'interno del settore di riferimento e si ispira a criteri di scelta previamente stabiliti, funzionali all'ottenimento del migliore rapporto

possibile, nell'ambito delle condizioni del mercato, tra le caratteristiche del ruolo da ricoprire e le qualità professionali dei candidati;

- Eventuali incarichi di consulenza esterna devono essere conferiti solo in presenza di reali esigenze, tenendo conto dei livelli di professionalità ed esperienza rilevabili da documentazione esterna. La proposta di consulenza deve essere formalizzata per iscritto recando l'indicazione espressa del compenso pattuito; se avviene al di fuori di una procedura di gara o manifestazione di interesse, la scelta è effettuata dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle specificità della prestazione richiesta;
- I contratti stipulati con consulenti, fornitori e partners commerciali devono contenere specifiche clausole per l'immediata risoluzione del rapporto nelle ipotesi di inosservanza del presente Modello, limitatamente alle procedure in esso contenute attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione.

I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questo assicurati.

Lo strumento di comunicazione è assicurato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo e mail in uso all'Odv.

In relazione alla presente Parte Speciale, devono essere riportati all'Odv i seguenti flussi informativi:

- Il Segretario Generale deve informare senza ritardo l'ODV della partecipazione dell'Ente a bandi o gare per l'erogazione di finanziamenti e fondi pubblici, a qualsiasi titolo concessi; ovvero della richiesta di licenze o autorizzazioni; dell'eventuale nomina di consulenti esterni per l'affiancamento in tali procedure; dei compensi pattuiti; dell'esito della procedura e della destinazione dei fondi eventualmente ottenuti;
- Il Segretario Generale informa senza ritardo l'ODV di eventuali contenziosi insorti nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, della loro natura e delle motivazioni delle stesse; della necessità di provvedere a nomine di consulenti esterni per il patrocinio in ragione della specificità della materia;
- Il Consiglio di Amministrazione tiene informato l'ODV sulle attività negoziali stipulate con Pubbliche Amministrazioni o soggetti incaricati di pubblico servizio;

- Il Presidente comunica senza ritardo all'ODV le determinazioni assunte dal Consiglio in ordine a sponsorizzazioni o atti di liberalità, mettendo a disposizione tutta la documentazione relativa;
- Il Segretario Generale informa l'ODV dei soggetti autorizzati ad effettuare e ricevere pagamenti per conto della Società;
- Il Segretario Generale informa l'ODV delle spese di rappresentanza autorizzate ed invia la successiva rendicontazione;
- Il Responsabile dell'Area Affari Generali, gestioni di gare e appalti invia per conoscenza all'ODV tutti i contratti stipulati con fornitori e consulenti, a seguito di selezione diretta o gara/manifestazione di interesse con specificazione dei preventivi di riferimento e delle valutazioni di mercato svolte ai fini del conferimento degli incarichi o della stipulazione del contratto/conferimento dell'incarico;
- Il Responsabile dell'Area Gestione del personale e centri di soggiorno informa l'ODV delle esigenze di approvvigionamento dei dipendenti/collaboratori e lo aggiorna sulle procedure di assunzione.

REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25BIS 1 D.LGS. 231/2001)

La presente parte speciale si riferisce alle fattispecie di reato presupposto individuate dall'art. 25 bis 1 del D.lgs. 231/01, che recita quanto segue:

In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Gli articoli del codice penale richiamati nella menzionata disposizione sono, quindi:

Art. 513. Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 515. Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Art. 513-bis. Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 514. Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti

o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Art. 517-ter. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517-quater. Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o

mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Considerazioni applicative ed occasioni di reato

Con riferimento alle fattispecie sopra elencate, si ritiene sussistente il pericolo di verifica dei soli illeciti di cui agli artt. 515 e 516 c.p.

Al riguardo, il rischio reato potrebbe concretizzarsi con riferimento alle attività di vendita a terzi e somministrazione di alimenti che hanno luogo all'interno delle sedi periferiche, ossia bar, stabilimenti balneari e spacci che fanno capo all'Opera. Più marginale il rischio che le stesse ipotesi di reato possano verificarsi presso i Centri di Soggiorno atteso che nei confronti di questi ultimi l'Ente esercita poteri gestori e organizzativi più stringenti, dotando le strutture di maggiori presidi (HACCP, Auditing) volti a prevenirli.

Le ipotesi suddette potrebbero, quindi, realizzarsi attraverso comportamenti lato sensu truffaldini in ambito commerciale, comprendenti anche l'ipotesi della vendita al terzo avventore o ospite delle strutture facenti capo all'Ente di cose mobili differenti per qualità, quantità o provenienza rispetto a quelli concordati, ovvero l'ipotesi di vendita o somministrazione di generi alimentari non genuini.

Attività a rischio

Con riferimento, quindi, alle fattispecie considerate astrattamente configurabili tra quelle indicate nell'art. 25-bis 1 del D.lgs. 231/01, quali attività posta in essere dall'Opera, potrebbero rilevare:

- Attività negoziale o, in generale, rapporti con dipendenti, fornitori o società terze;
- Attività di selezione e/o di predisposizione di bandi o gare per la selezione dei fornitori e/o dei partner commerciali;

Funzioni interessate

- Consiglio di Amministrazione;
- Segretario Generale;

- Area Affari Generali – gare e contratti di appalto, gestione dei Centri di Soggiorno;

Presidi e procedure interne

- Procedura bandi e gare per acquisti e/o l'affidamento di servizi;
- Albo fornitori del dipartimento;
- Piano di audit.

Si individuano, inoltre, quali ulteriori presidi utili alla prevenzione del rischio reato in parola, le seguenti azioni:

- E' vietato consegnare al terzo acquirente un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità rispetto a quello concordato;
- I Direttori dei Centri di Soggiorno ed i Responsabili di bar, stabilimenti balneari e spacci vigilano sulla qualità ed il buon utilizzo delle derrate consegnate;

I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questo assicurati.

Lo strumento di comunicazione è assicurato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo e mail in uso all'Odv.

In relazione alla presente Parte Speciale, devono essere riportati all'Odv i seguenti flussi informativi:

- Il Segretario Generale informa senza ritardo l'ODV di eventuali contenziosi insorti con riferimento alle tematiche della presente parte speciale ed alla necessità di provvedere a nomine di consulenti esterni per il patrocinio;
- Il Responsabile dell'Area Affari Generali, Gestione dei Centri di Soggiorno informa l'ODV di eventuali irregolarità riscontrate nella verifica degli approvvigionamenti; analoga informativa viene data dal Segretario Generale con riferimento agli approvvigionamenti di bar, spacci e stabilimenti balneari;

- Il Segretario Generale a sua volta informa l'ODV di eventuali reclami della clientela in ordine ai cibi somministrati.

REATI SOCIETARI (ART. 25 TER D.LGS. 231/2001)

La presente parte speciale si riferisce alle fattispecie di reato presupposto individuate dall'art. 25-ter del D.lgs. 231/01, che recita quanto segue:

In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 MAGGIO 2015, N. 69;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Gli articoli del codice penale richiamati nella menzionata disposizione sono, quindi:

Art. 2621. False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art.2621-bis. Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621-ter. Non punibilità per particolare tenuità

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

Art. 2622. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
 - 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
 - 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
 - 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*
- Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

Art. 2625. Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2626. Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629. Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629-bis. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto

legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Art. 2632. Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2635. Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sè o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Art. 2635-bis. Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Art. 2636. Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637. Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo

stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

Considerazioni applicative ed occasioni di reato

I reati di cui al presente paragrafo appaiono astrattamente configurabili nell'ambito dell'attività dell'Opera possono realizzarsi – limitatamente alle ipotesi di cui agli artt. 2621 c.c., 2625 c.c., 2635 c.c., 2635-bis c.c. e 2638 c.c. - con le seguenti modalità di condotta:

- Formazione, redazione o approvazione di un bilancio o di altre comunicazioni sociali contenenti fatti o valutazioni ingannevoli sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
- Gestione irregolare del processo di fatturazione passiva o attiva, funzionale alla rappresentazione non veritiera della situazione economico patrimoniale o finanziaria e/o alla formazione di provviste extrabilancio da destinare ad attività corruttiva;
- Dazione o promessa di dazione di denaro o altra utilità a soggetti appartenenti ad altra società perché compiano un atto dannoso per la loro società (es. sottovalutazione di cespiti in caso di fusioni/acquisizioni; comunicazione notizie riservate; certificazioni false);
- Sollecitazione da parte di Amministratori o Dirigenti al fine di ricevere, anche attraverso interposta persona, denaro o altra utilità per compiere od omettere un atto rientrante tra gli obblighi inerenti la funzione svolta;

- Esposizione, da parte degli Amministratori o esponenti dell'Ente, nelle comunicazioni con le autorità pubbliche di vigilanza, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima

Attività a rischio

- Gestione di ordini e pagamenti;
- Attività contabile;
- Assunzione del personale;
- Rapporti con i fornitori e attività negoziale per la stipula di contratti di consulenza;
- Comunicazione con le autorità pubbliche di vigilanza e/o controllo;

Funzioni interessate

- Consiglio di Amministrazione;
- Segretario Generale;
- Area Bilancio, Gestione Contabile e Fiscale;
- Area Affari Generali, Gestione del personale e centri di soggiorno;
- Area contributi assistenziali.

Presidi e procedure interne

Si indicano quali presidi specifici adottati dalla Società al fine di prevenire e/o mitigare gli effetti dei reati in parola:

- Procedura bandi e gare;
- Albo Fornitori del Dipartimento;
- Codice etico;
- Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno;
- Piano anticorruzione;
- Rendiconto semestrale/annuale sulle attività dell'Opera e l'impiego delle risorse.

Si individuano, inoltre, quali ulteriori presidi utili alla prevenzione del rischio reato

in parola, le seguenti azioni:

- Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e trasparenza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente e il risultato economico dell'esercizio;
- Non può esservi coincidenza soggettiva fra chi predispone la bozza di bilancio (Area Bilancio o Consulente esterno all'uopo incaricato), chi la esamina (Segretario Generale) e la approva (Consiglio di Amministrazione);
- Gli organi dell'Ente ed ogni altro soggetto coinvolto, anche di fatto, nell'attività del medesimo, devono uniformare le procedure contabili e amministrative ai principi contabili stabiliti dalle Commissioni dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili, nonché ad ogni altro principio internazionale recepito nel nostro sistema;
- Il responsabile dell'Area bilancio, che fornisce dati e informazioni relative al bilancio, deve sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse;
- Il referente responsabile della predisposizione della bozza di bilancio (consulente esterno) verifica la congruenza e la correttezza dei dati inseriti in contabilità;
- L'OdV può chiedere di esaminare la bozza di bilancio e la relativa nota integrativa in prossimità della riunione per l'esame e l'approvazione del bilancio; e può inoltre chiedere chiarimenti all'organo sindacale, se nominato o al Collegio dei revisori;
- Il Consiglio di Amministrazione deve garantire il corretto svolgimento dell'attività di controllo, anche soddisfacendo eventuali richieste di informazioni e rendendo disponibili i documenti necessari all'esercizio del controllo;
- Non può esservi coincidenza soggettiva tra coloro che intrattengono rapporti negoziali con fornitori o similari, l'emissione della fattura e la registrazione degli incassi;
- Con riferimento al procedimento di fatturazione passiva, non può esservi coincidenza tra i soggetti deputati alla registrazione, (Area Bilancio) al controllo (consulente esterno), e al pagamento delle fatture. Le fatture devono

sempre avere riscontro nella pertinente documentazione di riferimento (es. contratti, ordini, lettere di incarico, note di professionisti etc.), giustificativa del compenso;

- I pagamenti devono avvenire sempre tramite strumenti bancari od altri tracciabili;
- Nei rapporti con le Autorità pubbliche e/o di vigilanza è fatto obbligo di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste in base alla legge e di non frapporre alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;
- La documentazione inoltrata alle Autorità è soggetta ad idonea archiviazione da parte del responsabile dell'Area Affari Generali;
- L'Opera, nei rapporti con i soggetti concorrenti, opera nel rispetto delle leggi e della normativa antitrust e impronta i rapporti alla massima correttezza;
- E' vietato a tutti i soggetti previsti all'art. 5 del Decreto offrire, promettere o consegnare denaro, doni o altra utilità, anche per interposta persona, a soggetti che rivestano una posizione apicale o subordinata in altre società, in particolare concorrenti o potenzialmente clienti, con lo scopo di indurli a compiere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. In particolare, è vietato: conferire o promettere incarichi retribuiti, o altra utilità, anche per interposta persona, a soggetti che rivestano una posizione apicale o di dipendenza in altre società con lo scopo di ottenere informazioni riservate sulle medesime o allo scopo di determinarne l'esclusione dalla partecipazione a gare alle quali l'Ente sia interessata; elargire o promettere denaro o altra utilità, anche per interposta persona, a soggetti che rivestano una posizione apicale o di dipendenza in altre società allo scopo di ottenere certificazioni false circa la sussistenza di livelli di qualità o requisiti di conformità, o fatture false;
- Riguardo all'affidamento di incarichi di consulenza si rinvia a quanto previsto nell'ambito degli obblighi di comportamento o delle procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25;

I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questo assicurati. Lo strumento di comunicazione è assicurato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo e mail in uso all'Odv. In relazione alla presente Parte Speciale, devono essere riportati all'Odv i seguenti flussi informativi:

- Il soggetto eventualmente incaricato del controllo legale dei conti, la funzione di Audit e l'Odv sono tenuti alla reciproca informazione in ordine a comportamenti tenuti all'interno dell'Ente che mettano in pericolo il puntuale esercizio dell'attività di controllo;
- Il Collegio dei revisori conti invia annualmente all'Odv copia dell'attestazione di conformità delle scritture contabili;
- Il Collegio dei revisori dovrà, in corso di esercizio, informare periodicamente l'Odv sui risultati delle verifiche effettuate;
- All'Odv deve essere trasmessa bozza del bilancio prima della sua approvazione;
- Il Presidente informa costantemente l'Odv con riferimento alla gestione dei rapporti con le Autorità di vigilanza e controllo ed all'esito di eventuali verifiche da queste svolte;
- Il Presidente informa l'Odv su eventuali proposte di delibera inerenti attività di sponsorizzazione o di liberalità, specificandone ragioni e intenti;
- Il Responsabile dell'Area Gestione del personale e centri di soggiorno informa l'Odv della necessità di provvedere all'assunzione di nuove risorse, specificando le ragioni ed i profili richiesti ed aggiornandolo sull'iter seguito e sull'esito della procedura;
- Il Segretario Generale informa senza ritardo l'ODV di eventuali contenziosi insorti con riferimento alle tematiche della presente parte speciale ed alla necessità di provvedere a nomine di consulenti esterni per il patrocinio.

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES D.LGS. 231/2001)

La presente parte speciale si riferisce alle fattispecie di reato presupposto individuate dall'art. 25 quinquies del D.lgs. 231/01, che recita quanto segue:

In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Gli articoli del codice penale richiamati nella menzionata disposizione sono, quindi:

Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 600-bis. Prostituzione minorile.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Art. 600-ter. Pornografia minorile.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*

- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*
- Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.*

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Art. 600-quater. Detenzione di materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni

diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art. 600-quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Art. 601. Tratta di persone.

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 601-bis. Traffico di organi prelevati da persona vivente

Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.

Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.

Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.

Art. 602. Acquisto e alienazione di schiavi.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Art. 603-bis. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave

pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Considerazioni applicative ed occasioni di reato

Con riferimento all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui alla disposizione in commento, si ritiene sussista, in astratto, il rischio di verifica della sola fattispecie di cui agli artt. 600-ter co. 2 e 600 quater c.p.

Nello specifico, la predetta ipotesi delittuosa potrebbe realizzarsi laddove uno dei dipendenti dell'ONA ovvero un esponente apicale si procuri materiale pedopornografico utilizzando i dispositivi concessi in uso dall'Opera e/o lo detenga e lo diffonda, in qualunque modo, sempre avvalendosi del supporto dei computer dell'Ente e della rete messa a disposizione del personale.

Attività a rischio

- Attività di accesso ed utilizzo da parte del personale dei PC concessi in uso dall'Opera ovvero di ogni altro device a disposizione ai fini dell'esercizio delle funzioni o degli incarichi;

Funzioni interessate

- Consiglio di Amministrazione;
- Segretario Generale;
- Area Affari generali, bandi e gare, Gestione del personale e Centri di Soggiorno;
- Area Bilancio, Gestione contabile e fiscale;
- Area Contributi Assistenziali.

Presidi e procedure interne

Si indicano quali presidi specifici adottati dall'Opera al fine di prevenire e/o mitigare gli effetti dei reati in parola:

- Codice Etico;
- Sistema gestionale per l'utilizzo delle password di accesso ai sistemi informatici dell'Opera (da definire);

Si individuano, inoltre, quali ulteriori presidi utili alla prevenzione del rischio reato in parola, le seguenti azioni:

- E' fatto divieto a tutti i dipendenti nonchè a coloro che, a qualsiasi titolo, agiscono in nome e per conto dell'ONA di utilizzare PC e device dell'Opera per i soli fini connessi alla funzione od al servizio; è vietato, quindi, visitare siti internet o svolgere attività online che abbiano ad oggetto, immediato o mediato, immagini o contenuti di carattere pedopornografico; è vietato, altresì, utilizzare i PC dell'Opera al fine di divulgare o detenere tale materiale.

I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questo assicurati.

Lo strumento di comunicazione è assicurato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo e mail in uso all'Odv.

In relazione alla presente Parte Speciale, devono essere riportati all'Odv i seguenti flussi informativi:

- Il Segretario Generale deve informare senza ritardo l'ODV della eventuale rilevazione sui dispositivi dell'Ente di materiale rilevante ai fini della presente parte speciale, al fine di predisporre adeguata segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

**REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME
COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA
DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES
D.LGS. 231/2001)**

La presente parte speciale si riferisce alle fattispecie di reato presupposto individuate dall'art. 25 septies del D.lgs. 231/01, che recita quanto segue:

In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Gli articoli del codice penale richiamati nella menzionata disposizione sono, quindi:

Art. 589. Omicidio colposo.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

*[Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;*

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.] Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590. Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 583 c.p. la lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;

- la perdita di un senso; - la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme in materia di prevenzione e protezione. Tale soggetto può individuarsi, ai sensi del TU in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008), nel datore di lavoro, nei dirigenti, preposti, soggetti destinatari di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché i medesimi lavoratori ovvero ogni altro soggetto che sia comunque tenuto al rispetto e all'applicazione delle norme antinfortunistiche.

Viene, poi, richiamato l'art. 30 D.lgs. 81/08 che indica le caratteristiche e i requisiti del Modello affinché possa essere considerato idoneo ed avere, quindi, efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. In particolare, il Modello deve assicurare un sistema per l'adempimento di specifici obblighi giuridici in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, nei termini dettati dalla seguente norma:

Articolo 30 D.Lgs. 81/2008: Modelli di organizzazione e di gestione

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative

delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

Considerazioni applicative ed occasioni di reato

I reati di cui al presente paragrafo appaiono astrattamente configurabili nell'ambito dell'attività dell'Opera, atteso l'attuale configurazione strutturale dell'Ente. Come già anticipato nella Parte Generale del presente Modello, infatti, l'Opera svolge parte della propria attività assistenziale attraverso i Centri di soggiorno e le sedi periferiche (bar, stabilimenti balneari e spacci) che si trovano dislocati in gran numero sul territorio nazionale. Nelle predette strutture operano sia personale salariato, alle dirette dipendenze dell'Opera, assunto per determinati periodi dell'anno sulla base delle esigenze della struttura, che personale del Corpo dei Vigili del Fuoco. Nella sede centrale dell'Opera presta, altresì, la propria attività lavorativa anche personale civile con funzioni amministrative. Tutti i lavoratori menzionati, quindi, aventi o meno rapporto contrattuale diretto con l'Opera, svolgono la propria attività in locali/immobili di proprietà della stessa e possono considerarsi rispondenti alle direttive dell'Ente.

Infine, ai Direttori dei Centri di soggiorno che sono nominati di stagione in stagione, viene espressamente conferito l'incarico di preposto ai sensi del D.lgs. 81/08, ai fini del rispetto della normativa antinfortunistica.

Tutto quanto premesso, le condotte attraverso cui potrebbero realizzarsi gli illeciti in parola sono:

- comportamenti attivi od omissivi tenuti in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro o di una regola cautelare desumibile

dagli usi del settore (comune a tutte le attività a rischio) da cui siano derivate la morte o la malattia del lavoratore;

Attività a rischio

- attività commerciale;
- individuazione dei rischi in tema di salute e sicurezza e loro recepimento nel DVR e nel DUVRI;
- formazione ed informazione dei lavoratori, con particolare riguardo alle mansioni agli stessi assegnate e alle qualifiche richieste per lo svolgimento di ciascuna attività;
- progettazione, monitoraggio, messa in sicurezza e manutenzione dei luoghi di lavoro con personale dell'Ente o con presenza contemporanea di manodopera esterna di più enti appaltatori;
- gestione degli ambienti di lavoro, macchine e attrezzature;
- gestione e monitoraggio degli appalti in generale;
- predisposizione del sistema delle deleghe e procure in materia di sicurezza;

Funzioni interessate

- Presidente/Consiglio di Amministrazione
- Segretario Generale;
- Area Affari Generali – Gestione del personale – Centri di Soggiorno.

Presidi e procedure interne

Occorre necessariamente premettere che, secondo le Linee Guida Confindustria, “relativamente al rischio di comportamenti illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tale sistema deve necessariamente tenere conto della legislazione prevenzionistica vigente e, in particolare, del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche (oggi D.Lgs. 81/08 – ndr). Tale complesso normativo, infatti, delinea esso stesso un “sistema” di principi cogenti e adempimenti obbligatori la cui declinazione sul piano della gestione applicativa – laddove opportunamente integrata/adequata in funzione del “modello organizzativo” previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 - può risultare idonea a ridurre ad un livello “accettabile”, agli effetti esonerativi dello stesso D.Lgs. n. 231/2001, la possibilità di una condotta integrante gli estremi del reato di omicidio o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con

violazione delle norme prevenzionistiche ... La nozione di “accettabilità” di cui sopra riguarda i rischi di condotte devianti dalle regole del modello organizzativo e non anche i sottostanti rischi lavorativi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che, secondo i principi della vigente legislazione prevenzionistica, devono essere comunque integralmente eliminati in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, ridotti al minimo e, quindi, gestiti.

In particolare, l’analisi delle possibili modalità attuative dei reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione degli obblighi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, corrisponde alla valutazione dei rischi lavorativi effettuata secondo i criteri previsti dall’art. 4 del D.Lgs. n. 626/1994 e dalle altre disposizioni normative e regolamentari aventi lo stesso oggetto e profilo, quali, ad esempio, il D.Lgs. n. 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni”.

Sono inoltre stati acquisiti i seguenti principi emersi dalla giurisprudenza in merito, la quale ha chiarito la differenza nominale e funzionale del modello previsto dal D.Lgs. 231/2001 rispetto al sistema di valutazione dei rischi previsto in materia antinfortunistica.

In particolare, si evidenzia che il modello 231 impone:

- la necessaria vigilanza sull'adempimento degli obblighi, delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza;
- le periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- la necessità di un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo della condizioni di idoneità delle misure adottate;
- l'individuazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Inoltre, il Modello si rivolge a coloro che all’interno della compagine aziendale sono esposti al rischio di commettere reati colposi e provocare lesioni o morte; questo ha una duplice finalità sia organizzativa, orientata alla mappatura e alla gestione del rischio specifico nella prevenzione degli infortuni, sia di controllo sul sistema operativo, onde garantire la continua verifica ed effettività. Il documento di valutazione dei rischi, secondo la giurisprudenza, si applica, invece, ai lavoratori per informarli dei pericoli incombenti in determinate situazioni all’interno del processo produttivo.

Fatta tale necessaria premessa, l’Opera si è dotata dei seguenti presidi specifici volti ad individuare, prevenire, gestire e risolvere i rischi relativi alla violazione della materia in tema di sicurezza sui lavoratori, nonché comportanti specifiche disposizioni in tema di informazione e formazione dei dipendenti, individuazione delle responsabilità, sistema di deleghe e funzioni, verifiche:

- DUVRI, adottato con riferimento alle attività svolte presso la sede centrale;
- DVR, adottato con riferimento sia alla sede centrale che a ciascun Centro di Soggiorno e comprensivo anche della valutazione del rischio da contagio COVID-19;

- **Procedura relative alla gestione dei bandi e delle gare per appalti di lavori o prestazioni di servizi (in fase di definizione);**
- **Programma di formazione dei lavoratori in tema di sicurezza sul lavoro (da verificare);**
- **Piano di Auditing;**
- **Codice Etico;**

A tali documenti, di conseguenza, si fa specifico richiamo per tutte le disposizioni in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro che costituiscono contenuto indispensabile degli stessi ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Si indicano, inoltre, nell'ottica della specifica funzionalità del presente Modello, le seguenti regole di comportamento, che vincolano tutti i Destinatari a seconda dei ruoli e delle posizioni di volta in volta rivestiti:

- Il datore di lavoro garantisce un idoneo sistema di controllo sull'attuazione degli obiettivi prefissati in materia di sicurezza sul lavoro e, correlativamente, il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività ovvero in relazione al progresso scientifico e tecnocologico;
- E' compito del datore di lavoro prevedere, per quanto richiesto dalle dimensioni e dalla natura dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, la necessaria articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri indispensabili per una efficace valutazione, gestione e controllo del rischio;
- Il Datore di lavoro deve comunque ridurre al minimo indispensabile l'accesso alle zone che espongano ad un rischio grave e specifico i lavoratori;
- Il Datore di lavoro, o il soggetto da lui formalmente delegato, ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, controlla che i fornitori e/o gli appaltatori: garantiscano la propria idoneità tecnico-professionale con riferimento ai lavori da eseguire; rispettino pedissequamente le procedure e gli obblighi comportamentali per la prevenzione del rischio infortunio; recepiscano tutte le ulteriori informazioni fornite dall'Opera in merito ai rischi presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Opera; cooperino e si coordinino con l'Ente per l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione ulteriori e degli interventi necessari al fine di prevenire i rischi sul lavoro a cui sono esposti i soggetti coinvolti, anche indirettamente, nell'esecuzione dei lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;

- Ogni lavoratore è tenuto a rispettare gli specifici obblighi di comportamento e le specifiche misure di prevenzione previsti dal Documento di Valutazione dei Rischi. In via generale: a tutti i lavoratori è fatto obbligo di osservare le norme vigenti nonché le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione; a tutti i lavoratori è fatto obbligo di utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto, gli impianti e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza messi a disposizione; a tutti i lavoratori è fatto obbligo di segnalare immediatamente al datore di lavoro, le deficienze dei mezzi e dispositivi di sicurezza, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; a tutti i lavoratori è fatto obbligo di non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- a tutti i lavoratori è fatto obbligo di non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; a tutti i lavoratori è fatto divieto di rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza; a tutti i lavoratori è fatto divieto di svolgere attività lavorative senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione; a tutti i lavoratori è fatto divieto di omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di strumenti aziendali; a tutti i lavoratori è fatto divieto di rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- Le aziende che ricevono appalti per l'esecuzione di opere o servizi dalla società o che comunque lavorano all'interno degli ambienti dell'Opera, su commissione della stessa, sono tenute a prendere visione, mediante le funzioni aziendali direttamente interessate, del presente Modello Organizzativo nella parte relativa alla prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- I lavoratori di società terze che operano nelle aree aziendali dell'Ente sono tenuti a rispettare gli "obblighi e divieti per i lavoratori" come individuati nella presente sezione del Modello Organizzativo;
- Il Datore di lavoro, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto con l'azienda terza, deve richiedere il relativo Documento di Valutazione dei

Rischi, nonché la documentazione concernente l'infortunistica degli ultimi tre anni.

I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questo assicurati.

Lo strumento di comunicazione è assicurato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo e mail in uso all'Odv.

In relazione alla presente Parte Speciale, devono essere riportati all'Odv i seguenti flussi informativi:

- Il Presidente informa puntualmente l'Odv in caso di ispezioni, verifiche o sanzioni irrogate alla Società da parte delle Autorità competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro; lo aggiorna, altresì, sulla tenuta dei rapporti e sulle comunicazioni eventualmente alla stessa inviate;
- In caso di ispezioni amministrative relative agli adempimenti di cui al D.lgs. n. 81/08, o comunque relativi alla materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il Segretario Generale informa prontamente l'Odv; successivamente aggiorna costantemente l'Odv sull'andamento dell'attività ispettiva e trasmette allo stesso tutti i verbali e la documentazione redatta dall'autorità di controllo, nonché tutta la documentazione necessaria alla comprensione dell'avvenimento;
- Il Presidente ha l'obbligo di comunicare all'Odv senza indugio ogni infortunio avvenuto nello svolgimento dell'attività lavorativa;
- Il Segretario Generale (datore di lavoro) invia all'ODV l'organigramma dell'azienda, che attribuisce le responsabilità per le attività inerenti la Sicurezza e Salute sul Lavoro;
- Il Segretario Generale invia all'ODV la copia delle lettere di nomina del Responsabile e degli Addetti del Servizio di Protezione e Prevenzione e la copia della lettera di nomina del Medico Competente firmate dal Datore di Lavoro e relative deleghe di funzioni;
- Il Responsabile dell'Area Affari Generali comunica all'Odv la stipula di contratti con fornitori e/o subappaltatori che debbano svolgere attività nei locali aziendali e invia allo stesso la documentazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro richiesta e inoltrata dai predetti;
- Il Segretario Generale informa senza ritardo l'ODV di eventuali contenziosi insorti con riferimento alle tematiche della presente parte speciale ed alla necessità di provvedere a nomine di consulenti esterni per il patrocinio.

I controlli dell'OdV.

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello Organizzativo), l'OdV può:

(a) partecipare agli incontri organizzati dalla Società tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;

(b) accedere a tutta la documentazione aziendale disponibile in materia. L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti in azienda. Inoltre, la Società istituisce altresì a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte. A tal proposito, la funzione preposta alla sicurezza (Datore di lavoro ed RSPP) deve informare, nel rispetto della normativa sulla privacy, l'Organismo di Vigilanza periodicamente, e comunque con frequenza almeno semestrale, attraverso uno specifico report, sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza, in particolare per quanto attiene a:

- attività di formazione/informazione in tema di sicurezza;
- livelli di incidentalità, con informative specifiche in caso di infortuni con prognosi superiore a 15 giorni;
- contestazioni di violazioni della normativa sulla sicurezza da parte della autorità competente ed esito delle relative prescrizioni;

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata.

**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO,
BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ
AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES D.LGS. 231/2001)**

La presente parte speciale si riferisce alle fattispecie di reato presupposto individuate dall'art. 25 octies del D.lgs. 231/01, da ultimo modificato con D.lgs. 195/2021, che recita quanto segue:

In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Gli articoli del codice penale richiamati nella menzionata disposizione, che sono stati da ultimo modificati con D.lgs. 195/2021, sono, quindi:

Art. 648. Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, la pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione fino a 3 anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Art. 648-bis. Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter.1. Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 416 bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Considerazioni applicative ed occasioni di reato

Le fattispecie di reato presupposto qui considerate hanno subito importanti modifiche ad opera del D.lgs. 195/2021, che ha cambiato sostanzialmente volto agli illeciti ivi considerati.

Per opera della novella legislativa, infatti, oggi i reati in questione possono verificarsi anche quando la condotta di ricezione, occultamento, trasferimento, reimpiego, o sostituzione abbia ad oggetto beni provenienti da qualsiasi delitto (doloso o colposo) ed anche da semplice contravvenzione.

Posto ciò, si è ritenuto calibrare il raggio preventivo delle cautele a quelle operazioni idonee, per l'anomalia delle relative caratteristiche, a mascherare impieghi di proventi illeciti. In questa prospettiva non sono da valutarsi come anomale, in quanto operazioni insuscettibili di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, tutte quelle che: ineriscano all'ordinaria attività gestionale dell'Opera; siano pertinenti all'oggetto sociale e al profilo economico-patrimoniale dell'Ente; siano attuate con modalità coerenti col tipo di operazione compiuta, tenendo anche conto del relativo importo.

Ciò premesso, i reati di cui al presente paragrafo appaiono astrattamente configurabili nell'ambito dell'attività dell'Opera e possono realizzarsi con le seguenti modalità di condotta:

- Compimento di operazioni negoziali e non, atte a ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa di beni, denaro o altra utilità;

- Impiego di denaro, beni o altre utilità, di cui si conosca la provenienza delittuosa, in attività economiche, finanziarie e imprenditoriali dell'Ente, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione;

Attività a rischio

- Attività negoziale;
- Adempimenti in materia di imposte e tasse;
- Gestione di ordini e pagamenti;
- Conferimento incarichi di consulenza.

Funzioni interessate

- Consiglio di Amministrazione;
- Segretario Generale;
- Area Affari Generali, bandi e gare, Gestione del personale e Centri di Soggiorno;
- Area Bilancio; Gestione contabile e fiscale.

Presidi e procedure interne

Al fine di prevenire e mitigare gli effetti della commissione dei reati sopra richiamati, l'Ente ha predisposto i seguenti, specifici, presidi interni:

- **Procedura interna relativa alla gestione degli ordini e dei pagamenti (in fase di definizione);**
- **Predisposizione e conservazione della documentazione dell'Ente;**
- **Albo fornitori del Dipartimento;**
- **Procedura gare e bandi;**
- **Tracciabilità.**

Si individuano, inoltre, quali ulteriori presidi utili alla prevenzione del rischio reato in parola, le seguenti azioni:

- È vietata la sostituzione e il trasferimento di beni o denaro effettuati allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni o del denaro, quando si abbia fondato motivo per ritenere che provengano da attività delittuosa. È altresì vietato, negli stessi casi, l'acquisto, la ricezione o l'occultamento di denaro o beni ovvero la dissimulazione della reale natura, provenienza, proprietà dei beni stessi;
- Le operazioni di trasferimento di denaro contante, di assegni di conto corrente, di vaglia postali e cambiari, di assegni circolari, devono avvenire nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 49 e 50 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e successive modificazioni;
- il personale addetto al servizio di tesoreria deve ricevere un'adeguata informazione circa la tipologia di operazioni da considerare a rischio riciclaggio;
- Il personale addetto procede sempre ad un'adeguata identificazione dei fornitori e ad una corretta conservazione della relativa documentazione. Ciò comporta, in particolare, l'acquisizione preventiva di informazioni commerciali sul fornitore, anche attraverso autocertificazioni che pongano in evidenza l'aspetto etico e reputazionale, la valutazione del prezzo offerto in relazione a quello di mercato, secondo quanto disciplinato dalle procedure in materia di selezione dei fornitori e/o della gestione del ciclo passivo previste nell'ambito della prevenzione dei reati di cui all'art. 25. I pagamenti devono essere effettuati solo ai soggetti che siano effettivamente controparti della transazione commerciale;
- E' vietata ogni forma di utilizzazione di capitali di cui si sospetti la provenienza illecita in attività economiche e finanziarie. Per queste s'intendono attività relative alla circolazione di denaro, di titoli, di beni o servizi, e attività di intermediazione;
- Ogni operazione di impiego di capitali in attività economiche e finanziarie deve essere compiuta secondo modalità trasparenti e deve rispondere a una chiara giustificazione sul piano economico.

I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei protocolli

di controllo previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questo assicurati.

Lo strumento di comunicazione è assicurato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo odvoperanazionale@onavvf.it, in uso all'Odv.

In relazione alla presente Parte Speciale, devono essere riportati all'Odv i seguenti flussi informativi:

- Il Consiglio di Amministrazione deve informare senza ritardo l'ODV di eventuali operazioni societarie che saranno portate all'attenzione del CdA e fornire tutta la relativa documentazione, con particolare riferimento all'origine delle provviste eventualmente da investire nelle operazioni in esame; l'Odv potrà partecipare al Consiglio per prendere atto della delibera ad essa relativa e delle ragioni sottostanti; in ogni caso l'Odv dovrà essere informato sull'esito della deliberazione;
- Il Segretario Generale informa l'Odv della necessità di giungere alla stipula di contratti di fornitura esterni per attività non immediatamente afferenti l'oggetto sociale, inviando tutta la documentazione di riferimento e, comunque, informando l'Odv sull'esito della trattativa;
- Il Segretario Generale informa l'Odv di eventuali irregolarità, incidenti sul profilo reputazionale, riscontrate nell'attività svolta da fornitori o consulenti esterni;
- Il Consiglio di Amministrazione informa costantemente l'Odv con riferimento alla gestione dei rapporti con le Autorità di vigilanza e controllo ed all'esito di eventuali verifiche da queste svolte;
- Il Consiglio di Amministrazione informa l'Odv su eventuali proposte di delibera inerenti attività di sponsorizzazione o di liberalità, specificandone ragioni, intenti e provenienza dei fondi da investire;
- Il Segretario Generale informa senza ritardo l'ODV di eventuali contenziosi insorti con riferimento alle tematiche della presente parte speciale ed alla necessità di provvedere a nomine di consulenti esterni per il patrocinio.

**INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE
DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
(ART. 25DECIES D.LGS. 231/2001)**

La presente parte speciale si riferisce alle fattispecie di reato presupposto individuate dall'art. 25 decies del D.lgs. 231/01, che recita quanto segue:

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Gli articoli del codice penale richiamati nella menzionata disposizione sono, quindi:

Art. 377 bis cp. Intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Considerazioni applicative ed occasioni di reato

I reati di cui al presente paragrafo appaiono astrattamente configurabili nell'ambito dell'attività dell'Opera, nella misura e nei limiti in cui la stessa possa risultare, in futuro, coinvolta - personalmente o per il tramite di suoi esponenti – nell'ambito di un procedimento penale, e possono realizzarsi con le seguenti modalità di condotta:

- Pressioni, minacce o promesse di utilità nei confronti di un soggetto apicale o poste in essere da parte del diretto superiore nei confronti del dipendente o di un collaboratore a vario titolo dell'Ente al fine di non far rendere dichiarazioni che potrebbero danneggiare l'Opera o al fine di rendere dichiarazioni mendaci vantaggiose per la stessa nel corso di un procedimento penale nel quale costoro siano imputati;

Attività a rischio

- Gestione del contenzioso legale;
- Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

Funzioni interessate

- Presidente/Consiglio di Amministrazione;
- Segretario Generale;
- Area Affari Generali, Gestione del personale.

Presidi e procedure interne

Si indicano quali presidi specifici adottati dall'Opera al fine di prevenire e/o mitigare gli effetti dei reati in parola:

- **Codice Etico;**
- **Codice di comportamento dei dipendenti del Ministro dell'Interno.**

Si individuano, inoltre, quali ulteriori presidi utili alla prevenzione del rischio reato in parola, le seguenti azioni:

- Gli esponenti ed i dipendenti dell'Ente devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione senza ostacolare in nessun modo le funzioni dell'Autorità giudiziaria;
- L'Opera condanna qualsiasi comportamento volto ad influenzare la libera determinazione di chi sia chiamato a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità giudiziaria anche attraverso la prospettazione di vantaggi di qualsivoglia natura;
- L'Opera si impegna a garantire che la scelta della difesa legale da parte dei propri organi e dipendenti in procedimenti inerenti la funzione o l'attività svolta in seno all'Ente avvenga in condizioni di autonomia e libertà decisionale;
- Nei casi di assistenza legale a carico dell'Ente, il Segretario Generale verifica l'esistenza di palesi situazioni di incompatibilità ostative alla nomina dello stesso difensore;
- Il Responsabile dell'Area Bilancio effettua sempre un accurato controllo sulle fatture per spese giudiziarie sostenute dalla società a favore di esponenti e/o dipendenti al fine di verificare che i pagamenti effettuati siano coerenti con i criteri e le condizioni prestabiliti per l'assistenza;
- Il Consiglio di Amministrazione si impegna a comunicare all'OdV i nominativi dei propri dipendenti/organi indagati o imputati per reati inerenti

l'attività dell'Ente, nonché dei loro legali difensori e a effettuare una reportistica periodica sull'andamento dei procedimenti penali in corso.

I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questo assicurati.

Lo strumento di comunicazione è assicurato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo e mail in uso all'Odv.

In relazione alla presente Parte Speciale, devono essere riportati all'Odv i seguenti flussi informativi:

- Il Presidente informa costantemente l'Odv con riferimento alla gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria ed all'esito di eventuali verifiche da questa svolte;
- Il Presidente comunica all'Odv i nominativi dei soggetti che dovessero risultare eventualmente coinvolti in un procedimento penale, le ipotesi accusatorie e lo stato del procedimento;
- Il Segretario Generale informa senza ritardo l'ODV di eventuali contenziosi insorti con riferimento alle tematiche della presente parte speciale ed alla necessità di provvedere a nomine di consulenti esterni per il patrocinio.

REATI AMBIENTALI (ART. 25UNDECIES D.LGS. N. 231/01)

La presente parte speciale si riferisce alle fattispecie di reato presupposto individuate dall'art. 25 undecies del D.lgs. 231/01, che recita quanto segue:

In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:*
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*
- b) per i reati di cui all'articolo 256:*
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;*

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Le fattispecie di rilievo penale richiamate sono, quindi, le seguenti:

Art. 452-bis - Inquinamento ambientale

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quater - Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-sexies - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452-septies – Impedimento del controllo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 452-terdecies – Omessa bonifica

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

Art. 727-bis - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in

cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733 bis - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.

Art. 137 D.Lgs 152/2006 – Sanzioni penali

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quaterdecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. *Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.*
7. *Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*
8. *Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.*
9. *Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.*
10. *Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.*
11. *Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.*
12. *Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.*
13. *Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.*
14. *Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa*

pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaquemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Art. 257 - Bonifica dei siti

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Frodi nella certificazione analitica di un rifiuto e nella documentazione di accompagnamento di un rifiuto in fase di trasporto (art. 258, comma 4; art. 260 bis, commi 6,7,8).

Art.258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

- 1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.*
- 2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.*
- 3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.*
- 4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*
- 5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.*
- 5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la*

sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

5-quater. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

Art.260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la

sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che,

durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Art. 259 – Traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 25 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Art. 452 quaterdecies c.p. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca

Art. 279 - Sanzioni

1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità

competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d).

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

Detenzione abusiva o commercio di gas pericolosi per l'ozono (art. 3, co. 6, L. 549/1993)

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento (CEE) n. 594/91, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 594/91 come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è stabilita la data fino alla quale è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 1999. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla citata tabella B relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma.

5. Fino alla data stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi ed impianti.

6. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10.

7. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi più gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Considerazioni applicative ed occasioni di reato

Con riferimento all'attività svolta dall'Opera presso le sedi periferiche ed i centri di soggiorno, sussiste la possibilità di commissione dei reati di cui alla disposizioni in commento, limitatamente alle ipotesi di cui agli artt. 452-bis c.p., 137, 256 del D.lgs. 152/06. La realizzazione di tali illeciti potrebbe, in astratto, configurarsi attraverso le seguenti condotte:

- Apertura o mantenimento di uno scarico su suolo in assenza o in violazione della prescritta autorizzazione;
- Compromissione o deterioramento in maniera significativa dell'acqua, aria, suolo o sottosuolo ove insistano le sedi periferiche e/o i centri di soggiorno, attraverso scarico di reflui o, in generale, una gestione irregolare dei rifiuti detenuti, accumulati e/o da conferire in discarica;
- A titolo personale o di concorso nella raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e commercio di rifiuti pericolosi o non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione;
- Predisposizione o uso di certificato di analisi di rifiuto contenente false indicazioni sulla natura, composizione, o caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- A titolo di concorso, nel trasporto di rifiuti con certificato di analisi recante false indicazioni;
- Gestione o deposito abusivo di rifiuti.

Attività a rischio

- Attività negoziale con fornitori specializzati nella gestione e/o smaltimento di rifiuti (speciali e non);
- Selezione fornitori;
- Rapporti con i direttori dei centri di soggiorno e/o con i responsabili delle sedi periferiche individuati dalle commissioni provinciali in ordine al tema della gestione degli scarichi, dei rifiuti e degli eventuali scarichi;
- Formazione del personale sul processo di raccolta, deposito preliminare e gestione dei rifiuti;
- Gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche preposte al controllo in tema di gestione degli scarichi e dei rifiuti, ovvero con quelle deputate al rilascio di licenze o autorizzazioni.

Funzioni interessate

- Presidente/Consiglio di Amministrazione;
- Segretario Generale
- Area Affari Generali, Gestione del personale e centri di soggiorno;
- Area Bilancio, Gestione Contabile e Fiscale.

Presidi e procedure interne

Al fine di prevenire e mitigare gli effetti della commissione dei reati sopra richiamati,

L'Opera ha predisposto i seguenti, specifici, presidi interni:

- **Albo fornitori del Dipartimento;**
- **Procedura bandi e gare;**

Si individuano, inoltre, quali ulteriori presidi utili alla prevenzione del rischio reato in parola, le seguenti azioni:

- il monitoraggio delle attività di produzione, deposito e smaltimento dei rifiuti prodotti;
- costante aggiornamento della formazione/informazione sui temi dell'ambiente e della prevenzione dell'inquinamento con riferimento al tutto il personale;

Con riferimento ai contratti con fornitori o subappaltatori, si deve garantire che:

- Tutti i consulenti, fornitori, clienti che abbiano rapporti con l'Opera si impegnino al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale principio;
- Nell'ambito dei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno dell'Ente, o di una singola centro dello stesso, sarà verificato il rispetto assoluto delle disposizioni in materia ambientale;

Nell'ottica di favorire una più efficace prevenzione dei *reati in materia ambientale*, si prevede inoltre l'inserimento nei contratti stipulati dall'Opera con fornitori che si occupino dello smaltimento dei rifiuti di apposita *dichiarazione delle controparti* con cui esse dichiarano di:

- essere a conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni;
- non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso contemplati;
- impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- di promuovere la tutela e la salvaguardia dell'ambiente come valori imprescindibili;
- di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dal D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e delle altre normative in materia ambientale;
- non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono determinare un coinvolgimento dell'Opera nelle fattispecie di reato di cui all'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01, nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un

illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01.

Infine, nei suddetti contratti, deve essere contenuta specifica *clausola risolutiva espressa* come conseguenza delle violazioni da parte degli stessi soggetti delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001, oltre alla richiesta di eventuale risarcimento danni.

I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questo assicurati.

Lo strumento di comunicazione è assicurato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo e mail in uso all'Odv.

In relazione alla presente Parte Speciale, devono essere riportati all'Odv i seguenti flussi informativi:

- Il Consiglio di Amministrazione informa costantemente l'Odv con riferimento alla gestione dei rapporti con le Autorità di vigilanza e controllo ed all'esito di eventuali verifiche da queste svolte;
- Il Responsabile dell'Area Affari Generali Gestione del personale e dei centri di soggiorno informa l'Odv della necessità di provvedere ad attività di formazione e aggiornamento dei dipendenti sul tema ambientale e tiene comunque informato l'Odv sull'iter e sugli esiti del processo;
- Il Segretario Generale comunica all'Odv i criteri seguiti per la selezione dei fornitori per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti, attestandone l'idoneità ed il possesso, in capo agli stessi, dei requisiti di legge;
- Il Segretario Generale comunica periodicamente all'Odv la regolare comunicazione, alle Autorità preposte, dall'avvenuto conferimento in discarica dei rifiuti ovvero dell'inoltro delle necessarie certificazioni;
- Il Segretario Generale informa senza ritardo l'ODV di eventuali contenziosi insorti con riferimento alle tematiche della presente parte speciale ed alla necessità di provvedere a nomine di consulenti esterni per il patrocinio.

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES D.LGS. 231/2001)

La presente parte speciale si riferisce alle fattispecie di reato presupposto individuate dall'art. 25 duodecies del D.lgs. 231/01, che recita quanto segue:

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Le fattispecie di rilievo penale richiamate nella menzionata disposizione sono, quindi:

Art. 22, commi 12 e 12 bis D.Lgs. 286/1998

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

Art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter, 5 D.Lgs. 286/1998

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a

procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.*

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Considerazioni applicative ed occasioni di reato

Con riferimento all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui alla disposizione in commento, si ritiene che gli stessi possano realizzarsi con riferimento all'attività di assunzione del personale salariato utilizzato per le attività dei centri di soggiorno e delle sedi periferiche (bar, stabilimenti balneari e spacci) durante le stagioni turistiche estive ed invernali. Gli illeciti in esame, in particolare, potrebbero configurarsi nel caso di assunzioni di personale lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno irregolare presso le citate strutture.

Attività a rischio

- Attività di selezione del personale;
- Contrattualizzazione dei rapporti di lavoro.

Funzioni interessate

- Segretario Generale;
- Area Affari Generali , Gestione del personale e centri di soggiorno;

Presidi e procedure interne

Si indicano quali presidi specifici adottati dalla Società al fine di prevenire e/o mitigare gli effetti dei reati in parola:

- Selezione del personale ed alla predisposizione dei contratti di lavoro (consulente esterno)
- Codice Etico.

Si individuano, inoltre, quali ulteriori presidi utili alla prevenzione del rischio reato in parola, le seguenti azioni:

- E' vietata l'assunzione di personale privo del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato, revocato o annullato;
- Nel processo di selezione del personale, qualora il candidato sia cittadino extracomunitario, il Segretario Generale deve verificare il possesso di regolare permesso di soggiorno;

I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questo assicurati.

Lo strumento di comunicazione è assicurato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo e mail in uso all'Odv.

In relazione alla presente Parte Speciale, devono essere riportati all'Odv i seguenti flussi informativi:

- Il Responsabile dell'Area Affari Generali e Gestione del personale e centri di soggiorno informa l'Odv della necessità di provvedere all'assunzione di nuove risorse, specificando le ragioni ed i profili richiesti ed aggiornandolo sull'iter seguito e sull'esito della procedura;
- Il Responsabile dell'Area Affari Generali e Gestione del personale e centri di soggiorno deve periodicamente verificare la validità del permesso di soggiorno e comunicarne l'esito all'Odv;
- Il Segretario Generale deve supervisionare tali attività e comunicare all'Odv eventuali irregolarità riscontrate.

REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUESDECIES D.LGS. N. 231/01)

La presente parte speciale si riferisce alle fattispecie di reato presupposto individuate dall'art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/01, da ultimo modificato con D.lgs. 75/20, che recita quanto segue:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Le fattispecie penali richiamate sono, quindi, le seguenti (tutte previste nel D.lgs. 74/2000):

Art. 2 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2 -bis . Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.»

L'art. 1, lett. a) del D.Lgs. n.74/2000, precisa che *“per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti s'intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilevo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”.*

Art. 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 4 Dichiarazione infedele

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Art. 5 Omessa dichiarazione

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Art. 8 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2 -bis . Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 10. Occultamento o distruzione di documenti contabili

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 10-quater. Indebita compensazione

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Considerazioni applicative ed occasioni di reato

I reati in parola appaiono astrattamente configurabili nell'ambito dell'attività svolta dall'Opera, con particolare riferimento alle fattispecie di cui agli art. 2, 3 e 8 del D.lgs. 74/00, essendo gli stessi verificabili con riferimento alla tenuta, alla gestione e, in generale, agli adempimenti tributari obbligatori che anche l'Ente è chiamata ad assolvere.

Si considerano di improbabile verifica quelli di cui agli artt. 4, 5 e 10-quater del D.lgs. 74/00 poiché rilevanti ai fini del presente modello solo se commessi a livello transfrontaliero o, comunque, per imposte evase ricondotte ad importi estremamente elevati.

Le condotte che astrattamente potrebbero integrare i reati in questione sono, quindi, le seguenti:

- Dichiarazione di elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o a quella sul valore aggiunto, previa registrazione delle fatture per operazioni inesistenti nelle scritture contabili obbligatorie;
- L'indicazione nelle dichiarazioni dei redditi o a fini IVA di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie, ponendo a sostegno di tale dichiarazione operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero l'utilizzo di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, nei limiti quantitativi previsti dalla norma di riferimento (quando a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila);
- L'emissione o il rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

Attività a rischio

- Adempimenti in materia di imposte e tasse (elaborazione delle fatture, predisposizione e presentazione delle dichiarazioni obbligatorie, etc.);
- Conservazione della documentazione;
- Predisposizione del bilancio;
- Gestione dei flussi finanziari;
- Selezione di fornitori e consulenti;
- Gestione dei rapporti con fornitori e consulenti;
- Gestione dei rapporti con le Autorità deputate al controllo contabile.

1

Funzioni interessate

- Consiglio di Amministrazione/Presidente;
- Segretario Generale;
- Area Bilancio, Gestione contabile e fiscale;
- Area Affari Generali, gare e contratti di appalto, archivio e copia.

Presidi e procedure interne

Al fine di prevenire e mitigare gli effetti della commissione dei reati sopra richiamati, l'Opera ha predisposto i seguenti, specifici, presidi interni:

- **Procedura relativa alla predisposizione e conservazione degli atti dell'ente (in fase di definizione);**
- **Albo fornitori del Dipartimento;**
- **Procedura bandi e gare.**

L'Opera è, inoltre, soggetta al controllo contabile della Corte dei Conti ed è dotata di un Collegio dei Revisori che effettua puntualmente le verifiche ad esso deputate.

Si individuano, inoltre, quali ulteriori presidi utili alla prevenzione del rischio reato in parola, le seguenti azioni:

- Gli addetti interni alla contabilità e bilancio ed i consulenti esterni eventualmente delegati alla tenuta della contabilità devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure operative esistenti, in tutte le attività finalizzate alla

tenuta delle scritture contabili e della documentazione fiscale, nonché in merito alla formazione della situazione patrimoniale e delle comunicazioni fiscali;

- Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione, a seconda delle circostanze, devono assicurare la massima collaborazione con i dipendenti nonché con le Autorità Pubbliche di vigilanza e controllo, agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione;
- Il Consiglio di Amministrazione ed il Segretario Generale, sulla base delle rispettive competenze, devono definire contrattualmente i compensi riconosciuti in favore di fornitori, partner o consulenti in genere e giustificarli in relazione al tipo di incarico da svolgere e al mercato di riferimento. I pagamenti effettuati in loro favore si basano sul rapporto contrattuale costituito con gli stessi e sull'effettiva e piena ricezione dei servizi concordati;
- Il Responsabile dell'Area Bilancio deve effettuare controlli sulla congruità degli importi da pagare a fronte delle prestazioni erogate, sulla effettività delle prestazioni stesse e sulla corrispondenza tra il soggetto cui viene effettuato il pagamento e il soggetto che ha fornito il bene o erogato la prestazione;
- Il Responsabile dell'Area Bilancio deve gestire i rapporti con i consulenti esterni eventualmente deputati alla tenuta della contabilità e verificare la puntualità degli adempimenti e la correttezza dei dati elaborati.

È fatto comunque espresso divieto a tutte i Destinatari del presente Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste nella presente Parte Speciale (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01);
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in relazioni o altre comunicazioni, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Opera;
- distruggere o occultare documenti contabili;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti contabili o fiscali o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte delle Autorità e dei soggetti deputati al controllo interno;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- in caso di transazioni fiscali, indicare attività o passività inesistenti o

comunque non veritiere;

- emettere fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti;
- utilizzare nelle dichiarazioni fiscali fatture ricevute per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti.

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25 OCTIES 1 D.LGS. 231/2001)

La presente parte speciale si riferisce alle fattispecie di reato presupposto individuate dall'art. 25 octies¹ del D.lgs. 231/01, aggiunto con D.lgs. 184/21, che recita quanto segue:

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'art. 493-ter, la sanzione prevista da 300 a 800 quote;*
- b) per il delitto di cui all'art. 493-quater e per il delitto di cui all'art. 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.*

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;*
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote.*

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co. 2.

Gli articoli del codice penale richiamati nella menzionata disposizione sono, quindi:

Art. 493-ter. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Art. 493-quater. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Art. 640-ter. Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

A questi, secondo l'ampia previsione di cui al co. 2 dell'art. 25 octies 1, ossia ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Considerazioni applicative ed occasioni di reato

Si ritiene, con riferimento alle fattispecie di cui agli artt. 493-ter e 494-quater, che le stesse non abbiano concreta possibilità di verifica nell'ambito dell'attività svolta dall'Opera.

Con riferimento a quella di cui all'art. 640-ter ovvero a quelle contro la fede pubblica o il patrimonio che comportino trasferimento di denaro o valuta virtuale, si rimanda alla mappatura già svolta con riferimento alle ipotesi "base" già mappate, ritenendo che le condotte astrattamente configurabili ed i presidi adottati e/o da adottare siano i medesimi.